

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 24 aprile 2004

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2003, n. 21.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (legge finanziaria per gli anni 2004/2006). Modificazioni di leggi regionali ed altri interventi Pag. 3

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

(Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
7 gennaio 2002, n. 1.

Modifiche al decreto del presidente della giunta provinciale del 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, concernente la denominazione e le competenze degli uffici della provincia autonoma di Bolzano Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
16 gennaio 2002, n. 2.

Modifiche al regolamento relativo agli interventi di assistenza economica sociale ed al pagamento delle tariffe nei servizi sociali Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
21 gennaio 2002, n. 3.

Commissione medica provinciale per la definizione dei ricorsi previsti dal Codice della strada Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
13 febbraio 2002, n. 4.

Modifica del regolamento per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici. Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
21 febbraio 2002, n. 5.

Modifica dei termini relativi alle norme di prevenzione incendi in materia di pubblici esercizi Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
20 marzo 2002, n. 7.

Individuazione delle materie nelle quali il consiglio dei sanitari fornisce parere obbligatorio al direttore generale Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
22 marzo 2002, n. 8.

Regolamento relativo alla commissione provinciale per la formazione continua Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
26 marzo 2002, n. 9.

Modifiche del regolamento di esecuzione relativo alle norme in materia di esercizi pubblici Pag. 20

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 ottobre 2003, n. 0392/Pres.

Approvazione modifica al «Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei finanziamenti previsti dall'art. 7, comma 74 della legge regionale n. 1/2003 in materia di incentivi alla realizzazione di manifestazioni ed iniziative aventi rilevanza turistica» Pag. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
27 ottobre 2003, n. 0393/Pres.

Regolamento recante «Norme per l'attuazione del programma operativo regionale dell'obiettivo 3». Approvazione modifiche Pag. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
29 ottobre 2003, n. 0399/Pres.

Regolamento per la concessione di borse di studio per la partecipazione a corsi formativi di elevato contenuto professionale, a corsi di riqualificazione professionale e a corsi di formazione imprenditoriale. Approvazione. Pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
31 ottobre 2003, n. 0400/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti alle scuole dell'infanzia della Regione Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione di programmi specifici di mediazione linguistica, culturale ed interculturale a favore di bambini immigrati extracomunitari. Approvazione. . . Pag. 24

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 10 novembre, 2003, n. 54.

Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana) Pag. 26

LEGGE REGIONALE 4 dicembre, 2003, n. 55.

Accertamento di conformità delle opere edilizie eseguite in assenza di titoli abilitativi, in totale o parziale difformità o con variazioni essenziali, nel territorio della Regione Toscana.
Pag. 27

LEGGE REGIONALE 4 dicembre, 2003, n. 56.

Disposizioni per il personale dipendente della Casa di cura «Gli Olivi» di Grosseto Pag. 27

LEGGE REGIONALE 5 dicembre, 2003, n. 57.

Attuazione dell'art. 9 (deroghe) della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Pag. 28

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 13 febbraio 2004, n. 1.

Autorizzazioni di spesa per l'attuazione del fermo biologico nell'anno 2004 Pag. 28

LEGGE REGIONALE 13 febbraio 2004, n. 2.

Norme in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio in Sardegna, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 Pag. 29

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2003, n. 21.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (legge finanziaria per gli anni 2004/2006). Modificazioni di leggi regionali ed altri interventi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta, n. 55 del 29 dicembre 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 1.

Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2004, le attività di liquidazione, accertamento, riscossione e contabilizzazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nonché la constatazione delle violazioni, il contenzioso ed i rimborsi, sono di competenza della Regione autonoma Valle d'Aosta. Per l'espletamento, in tutto o in parte, di tali attività, la giunta regionale è autorizzata a stipulare, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), convenzioni con il Ministero dell'economia o con le Agenzie fiscali disciplinate dal titolo V, capo II, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

2. Fino alla stipula delle convenzioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 446/1997.

3. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2004, per i soggetti che operano nel settore agricolo, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui all'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni, è ridotta di un punto percentuale rispetto alla misura prevista per il relativo periodo di imposta dalla vigente normativa statale.

4. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2004, per le società cooperative iscritte alla sezione produzione lavoro e mista del registro regionale di cui all'art. 3 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione), che si costituiscono dopo il 1° gennaio 2004, l'aliquota dell'IRAP è ridotta di un punto percentuale per i tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003.

5. Per le società cooperative iscritte alla sezione produzione lavoro e miste del registro regionale di cui all'art. 3 della legge regionale n. 27/1998, che siano composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 e i 30 anni, ovvero da donne di età compresa tra i 18 e i 45 anni, ovvero costituite da una compagine sociale formata da un numero non inferiore a 10 cooperative sociali iscritte al registro regionale di cui al presente comma, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2004, l'aliquota dell'IRAP è ridotta di un punto percentuale.

6. I benefici di cui ai commi 4 e 5 sono concessi in regime «de minimis».

Art. 2.

Finanziamento di interventi per la viabilità regionale

1. Per il finanziamento delle spese d'investimento per la viabilità regionale e i parcheggi, la giunta regionale è autorizzata, nell'anno 2004, a contrarre uno o più prestiti, a medio o a lungo termine, con le modalità ritenute più opportune, per un ammontare massimo di euro 22.000.000, ad un tasso non superiore al tasso IRS a 10 anni, aumentato di un punto percentuale, per un periodo di ammortamento non superiore a quindici anni.

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in euro 1.600.000 per l'anno 2004, euro 2.700.000 per l'anno 2005 ed euro 2.600.000 per l'anno 2006 (obiettivo programmatico 3.2, capitoli 69300 parz. e 69320 parz.)

Art. 3.

Finanziamento interventi di rifacimento delle funivie del Monte Bianco

Per il finanziamento del rifacimento delle funivie del Monte Bianco, di cui all'art. 18, comma 2, la giunta regionale è autorizzata a contrarre, nell'anno 2005, uno o più prestiti, a medio o a lungo termine, con le modalità ritenute più opportune, per un ammontare massimo di euro 60.000.000, ad un tasso non superiore al tasso IRS a 10 anni, aumentato di un punto percentuale, per un periodo di ammortamento non superiore a quindici anni.

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in euro 4.000.000 per l'anno 2005 ed euro 7.000.000 per l'anno 2006 (obiettivo programmatico 3.2, capitoli 69300 parz. e 69320 parz.).

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

Capo I

FINANZA LOCALE, ENTI LOCALI E PROGRAMMI DI INVESTIMENTO

Art. 4.

Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale

1. L'ammontare delle risorse finanziarie da destinare agli interventi in materia di finanza locale è determinato, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), in euro 175.465.871 per l'anno 2004.

2. La somma di cui al comma 1 è ripartita fra gli interventi finanziari di cui all'art. 5 della legge regionale n. 48/1995 nel modo seguente:

a) trasferimenti finanziari agli enti locali senza vincolo settoriale di destinazione: euro 108.649.340 (obiettivo programmatico 2.1.1.01, capitoli 20501, 20503 e 20745);

b) interventi per programmi di investimento euro 35.093.174 da utilizzarsi, quanto ad euro 32.502.295, per il finanziamento dei programmi del fondo per speciali programmi di investimento (Fo.S.P.I.) di cui al titolo IV, capo II, della legge regionale n. 48/1995 (obiettivo programmatico 2.1.1.03.) e quanto ad euro 2.590.879 per gli interventi previsti dalla legge regionale 30 maggio 1994, n. 21 (Interventi regionali per favorire l'accesso al credito degli enti locali e degli enti ad essi strumentali dotati di personalità giuridica, obiettivo programmatico 2.1.1.03, capitolo 33755);

c) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione: euro 31.723.357 (obiettivi programmatici 2.1.1.02 e 3.2) ripartiti ed autorizzati nelle misure indicate nell'allegato A, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale n. 48/1995.

3. Per l'anno 2004, in deroga ai criteri stabiliti dalla legge regionale n. 48/1995, le risorse finanziarie di cui al comma 2, lettera a), sono destinate:

a) per euro 4.441.529 al finanziamento dei comuni ripartiti secondo il criterio di cui all'art. 6, comma 2-bis, della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41 (legge finanziaria per gli anni 1998-2000, aggiunto) dall'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 10 (obiettivo programmatico) 2.1.1.01, capitolo 20501 parz.);

b) per euro 98.910.051 al finanziamento dei comuni (obiettivo programmatico 2.1.1.01, capitoli 20501 parz. e 20503);

c) per euro 5.297.760 al finanziamento delle comunità montane (obiettivo programmatico 2.1.1.01, capitolo 20745).

4. Per l'anno 2004, in deroga ai criteri stabiliti dalla legge regionale n. 48/1995, una quota delle risorse finanziarie di cui al comma 3, lettera b), è destinata:

a) per un importo pari ad euro 2.967.302 alle spese d'investimento (obiettivo programmatico 2.1.1.01, capitolo 20503);

b) per un importo pari ad euro 4.000.000 alle spese per gli interventi di politica sociale, i cui criteri di riparto sono determinati dalla giunta regionale, sentito il consiglio permanente degli enti locali.

5. Per l'anno 2004, il fondo istituito dall'art. 7, comma 6, della legge regionale 11 dicembre 2001 n. 38 (legge finanziaria per gli anni 2002/2004, è determinato nella misura massima di euro 600.000 (obiettivo programmatico 2.1.1.02, capitolo 67120).

6. Salvo quanto previsto dalla presente legge, gli enti locali si fanno carico degli oneri per la realizzazione degli interventi previsti nell'allegato A, per quanto eccedente gli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione.

7. I comuni hanno l'obbligo di concorrere al finanziamento delle comunità montane d'appartenenza, al fine di garantirne un adeguato funzionamento.

8. Gli enti locali hanno l'obbligo di concorrere, reciprocamente, per quanto di rispettiva competenza, al finanziamento dei servizi erogati ai propri cittadini.

Art. 5.

Fondo per speciali programmi di investimento - Fo. S.P.I.

1. I progetti esecutivi che gli enti locali devono presentare per la formazione del programma definitivo Fo.S.P.I. 2004/2006, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 48/1995, devono essere accompagnati, per i casi dovuti, dal decreto di esproprio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modificazioni).

2. Il termine del 10 gennaio 2004 per la presentazione dei progetti esecutivi del programma Fo.S.P.I. 2004/2006 è posticipato al 10 maggio 2004.

3. Per la realizzazione del programma definitivo Fo.S.P.I. 2003/2005, la spesa di euro 35.139.181, già autorizzata con la legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25 (legge finanziaria per gli anni 2003/2005), è rideterminata in euro) 32.750.634 e ripartita per gli anni 2004 e 2005, rispettivamente, in euro 12.935.344 e euro 7.547.332.

4. Per la realizzazione del programma definitivo Fo.S.P.I. 2004/2006, di cui all'art. 20 della legge regionale n. 48/1995, è autorizzata la spesa complessiva di euro 30.259.552, (obiettivo programmatico 2.1.1.03, capitolo 21245 parzi così suddivisa:

anno 2004 euro 8.294.887;

anno 2005 euro 13.247.769;

anno 2006 euro 8.716.896.

5. Per l'erogazione dei contributi previsti dall'art. 21 della legge regionale n. 48/1995 è confermata la spesa di euro 2.263.196 per l'anno 2004, già autorizzata dall'art. 5, comma 4, della legge regionale n. 25/2002, ed è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 2.329.216 (obiettivo programmatico 2.1.1.03, capitolo 21255).

6. Ai fini dell'approvazione del programma preliminare Fo.S.P.I., di cui all'art. 20, comma I, della legge regionale n. 48/1995, la spesa di riferimento per il triennio 2005/2007 è determinata in euro 29.115.206, di cui indicativamente euro 7.614.363 per l'anno 2005 ed euro 11.368.846 per l'anno 2006. In ottemperanza ai principi della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), da ultimo modificata dalla legge regionale 31 marzo 2003, n. 8, non si procede alla destinazione, in via prioritaria, di quote percentuali di detta spesa in favore delle comunità montane, dei consorzi di comuni e delle associazioni di comuni. All'autorizzazione della spesa e alla sua articolazione per annualità di programma si provvederà con legge finanziaria per il triennio 2005/2007 (obiettivo programmatico) 2.1.1.03, capitolo 21245 parz.).

7. Per l'aggiornamento, nel periodo 2004/2006, dei programmi triennali in precedenza approvati ai sensi della legge regionale n. 51/1986, e successive modificazioni ed integrazioni, della legge regionale n. 46/1993, nonché della legge regionale n. 48/1995, e successive modificazioni e integrazioni, è rideterminata la spesa complessiva in euro 2.925.277, di cui euro 802.277 annui per l'anno 2004, euro 976.000 per l'anno 2005 e euro 1.147.000 per l'anno 2006 (obiettivo programmatico 2.1.1.03, capitolo 21245 parz.).

Art. 6.

Finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 della legge regionale 2 marzo 1992, m. 3 (Interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale, è determinata in euro 28.000.000 nel triennio 2004/2006, di cui euro 8.000.000 nell'anno 2004, euro 10.000.000 nell'anno 2005 ed euro 10.000.000 nell'anno 2006 (obiettivo programmatico 2.1.1.05, capitolo 33665).

2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui passivi nella medesima misura e per il medesimo esercizio di cui al comma 1 (capitolo 11155).

Art. 7.

Finanziamento di speciali programmi di investimento del comune di Saint-Vincent

Il termine fissato dall'art. 10, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 48 (legge finanziaria per gli anni 1997/1999), per l'intervento relativo al finanziamento straordinario per la riqualificazione di Saint-Vincent, è posticipato al 31 dicembre 2007.

Art. 8.

Contributi a favore dei comuni per la predisposizione di programmi per la qualificazione della rete commerciale

1. La Regione, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e in relazione a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale), può concedere, a favore dei comuni, contributi in conto capitale finalizzati alla realizzazione di programmi per la qualificazione della rete commerciale, cofinanziati dal fondo di cui all'art. 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia), conformemente a quanto disposto dall'art. 52, comma 80, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002).

2. L'autorizzazione di spesa è determinata, per l'anno 2004, in euro 48.401 (obiettivo programmatico 2.1.1.02, capitolo 65000).

3. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1, sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale.

Capo II

POLITICHE DEL LAVORO E PROGRAMMI COMUNITARI

Art. 9.

Piano politiche del lavoro

1. L'autorizzazione di spesa per l'attuazione del piano triennale degli interventi di politica del lavoro, di cui alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego, è determinata per il triennio 2004/2006 in euro 12.657.789, di cui euro 4.219.263 rispettivamente per gli anni 2004, 2005 e 2006 (obiettivo programmatico 2.2.2.16, capitolo 26010).

Art. 10.

Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale

1. L'autorizzazione di spesa per la prosecuzione o il completamento - nell'ambito del documento unico di programmazione - Docup ob. 2 - per il periodo 2000/2006 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali - degli investimenti, di cui all'art. 11, comma 1, della legge regionale 21 agosto 2000, n. 27 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio, ridefinizione di autorizzazioni di spesa per gli anni 2000, 2001 e 2002 e prima variazione al bilancio di previsione 2000 e del triennio 2000-2002, intrapresi nell'ambito dei programmi a finalità strutturale obiettivo n. 2 e di iniziativa comunitaria Interreg, previsti dal regolamento (CEE) n. 2052/88 del consiglio del 24 giugno 1988, dal regolamento (CEE) n. 4253/1988 del consiglio del 19 dicembre 1988, dal regolamento (CEE) n. 2081/1993 del consiglio del 20 luglio 1993 e dal regolamento (CEE) n. 2082/1993 del consiglio del 20 luglio 1993, già determinata, per il periodo 2000/2006, in euro 38.646.000, è ridefinita in euro 38.864.439, di cui euro 16.754.402 per il triennio 2004/2006, al lordo delle risorse già autorizzate dall'art. 12, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale n. 25/2002, annualmente così suddivisi (obiettivo programmatico 2.2.2.17, capitolo 25026):

- a) anno 2004: euro 10.918.393;
- b) anno 2005: euro 4.722.998;
- c) anno 2006: euro 1.113.011.

2. Gli investimenti di cui al comma 1 sono attuati, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge regionale n. 27/2000, anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili, in applicazione del reg. (CE) 1260/1999 e della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari, per gli interventi nelle aree ob. 2 previsti dal Documento unico di programmazione finalizzato al conseguimento del medesimo obiettivo riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali per il periodo 2000/2006.

3. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione degli interventi a titolo di sostegno transitorio del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nel periodo 2000/2005, di cui al reg. (CE) 1260/1999, sono determinati in complessivi euro 1.726.246, di cui euro 1.042.600 per l'anno 2004 ed euro 683.646 per l'anno 2005 (obiettivo programmatico 2.2.2.17, capitolo 43040 panz.).

4. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione dei programmi di investimento in applicazione dell'iniziativa comunitaria Interreg III 2000/2006, oggetto di contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale (FRS) di cui, rispettivamente, al reg. (CE) 1260/1999 e alla l. 183/1987, sono rideterminanti in euro 855.552 per l'anno 2004, euro 970.037 per l'anno 2005 ed euro 993.806 per l'anno 2006. articolati come segue:

- a) programma «INTERREG IIIA italo-francese 2000/2006»: euro 733.895 per l'anno 2004, euro 848.065 per l'anno 2005 ed euro 872.149 per l'anno 2006 (obiettivo programmatico 2.2.2.17, capitolo 25030);
- b) programma «INTERREG IIIA italo-svizzero 2000/2006»: euro 121.657 per l'anno 2004, euro 121.972 per l'anno 2005 ed euro 121.657 per l'anno 2006 (obiettivo programmatico 2.2.2.17, capitolo 25029).

5. Gli oneri a carico della Regione per la realizzazione dei progetti attuativi dei programmi di investimento, in applicazione dell'iniziativa comunitaria Interreg IIIC 2000/2006, oggetto di contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale (FRS) di cui, rispettivamente, al reg. (CE) 1260/1999 e alla legge n. 183/1987, sono determinati in euro 30.000 rispettivamente per gli anni 2004, 2005 e 2006 (programma 2.2.2.17, capitolo 25045).

6. Gli oneri a carico della Regione per la proposizione, l'avvio e l'attuazione dei progetti in attuazione dei programmi d'iniziativa comunitaria Interreg IIIB (Mediterraneo occidentale e Spazio Alpino) e Interreg IIIC (South, West, North, East), sono quantificati come segue (obiettivo programmatico 2.2.2.17, capitolo 25033):

- a) Mediterraneo occidentale: euro 80.000 rispettivamente per gli anni 2004, 2005 e 2006;

b) Spazio alpino: euro 25.000 rispettivamente per gli anni 2004, 2005 e 2006;

e) Interreg IIIC: euro 8.000 rispettivamente per gli anni 2004, 2005 e 2006.

7. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione del programma d'iniziativa comunitaria Leader Plus, nel periodo 2000/2006, di cui al reg. (CE) 1260/1999, sono determinati in euro) 366.000 per l'anno 2004, euro 392.000 per l'anno 2005 ed euro 293.000 per l'anno 2006 (obiettivo programmatico 2.2.2.06, capitolo 43080).

Capo III

PERSONALE E FONDI PENSIONE

Art. 11.

Disposizioni in materia di personale regionale

1. Ai sensi dell'art. 3, comma I, lettera b), della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), la dotazione organica della struttura regionale è definita in 2.866 unità di personale di cui 149 unità con qualifica di dirigente, oltre a 84 unità di personale dipendenti dal consiglio regionale di cui 11 unità con qualifica di dirigente.

2. Al comma 5 dell'art. 62 della legge regionale n. 45/1995, come sostituito dall'art. 13 della legge regionale 27 maggio 1998, n. 45, le parole «di Direttore dell'Ufficio di collegamento e di rappresentanza di Roma, di Commissario regionale presso la Casa da gioco di Saint-Vincent,» sono soppresse. I posti di direttore dell'ufficio di collegamento e di rappresentanza di Roma e di commissario regionale presso la Casa da gioco di Saint-Vincent sono assorbiti nella qualifica dirigenziale e rilevano ai fini della determinazione della dotazione organica di cui al comma 1.

3. Il comma 2 dell'art. 29 della legge regionale 15 dicembre 1994, n. 77 (Norme in materia di asili nido), come sostituito all'art. 16 della legge regionale 16 luglio 2002, n. 14, è sostituito dal seguente:

«2. Le funzioni di coordinamento pedagogico sono assicurate mediante il conferimento di incarico dirigenziale ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), come modificati dalla legge regionale 27 maggio 1998, n. 5.»

4. Il comma 4 dell'art. 29 della legge regionale n. 77/1994 è abrogato.

5. Il contingente di personale con qualifica di dirigente di cui al comma 1 è comprensivo di quello di cui agli articoli 35 e 62, comma 5, della legge regionale n. 45/1995 e di quello i cui incarichi possono essere conferiti con le modalità di cui all'art. 17, commi 2 e 3, della medesima legge. Gli incarichi al personale e di cui all'art. 17, comma 2, lettera c), della legge regionale 45/1995 non concorrono alla determinazione del limite massimo del quindici per cento della dotazione organica della qualifica unica dirigenziale ai fini del conferimento di incarichi a personale esterno all'amministrazione regionale.

6. L'art. 25 della legge regionale n. 45/1995 è abrogato.

7. Per i fini di cui all'art. 8, comma 2, della legge regionale n. 45/1995, i limiti di spesa lativi alla dotazione organica di cui al comma 1 sono definiti in euro 123.573.172 per retribuzioni, indennità accessorie ed oneri di legge a carico del datore di lavoro, i cui euro 119.131.434 per il personale amministrato da la giunta regionale (capitoli 30500 pari 30501, 30505, 30510, 30511, 30512, 30515, 30520, 30521 parz. 39020 e 39021 parz.), a euro 627.755 per il personale dell'Agenzia del lavoro assunto con contratto di diritto privato obiettivo programmatico 1.2.1, capitolo 30631) ed euro 3.813.983 per il personale dipendente dal Consiglio regionale (obiettivo programmatico 1.1.1, capitolo 20000 parz.), ivi comprese le assunzioni a tempo determinato.

8. Per il biennio economico 2004/2005 la spesa contrattuale è rideterminata in euro 3.710.000 per l'anno 2004 e in euro 5.700.000 a decorrere dall'anno 2005; per il biennio economico 2006/2007 la spesa contrattuale è stimata in complessivi euro 9.410.000 (obiettivo programmatico 1.2.1, capitolo 30650 parz.).

Art. 12.

Disposizioni in materia di fondi pensione

L'autorizzazione di spesa per l'ulteriore applicazione della legge regionale 26 giugno 1997, n. 22 (Interventi per promuovere e sostenere fondi pensione a base territoriale regionale), è determinata, per il triennio 2004/2006, in euro 450.000, di cui euro 150.000 rispettivamente per gli anni 2004, 2005 e 2006 (obiettivo programmatico 2.1.2, capitolo 20065).

2. Il trasferimento al fondo cessazione servizio previsto dalla legge regionale 31 dicembre 1998, n. 57 (Gestione dei trattamenti di fine rapporto del personale regionale, maturati al 31 dicembre 1997, tramite fondo pensione), è prorogato all'anno 2006 ed è determinato, per il triennio 2004/2006, in euro 18.000.000, di cui euro 7.000.000 per l'anno 2004, euro 6.000.000 per l'anno 2005 ed euro 5.000.000 per l'anno 2006 (obiettivo programmatico 1.2.1, capitolo 39050).

3. Il trasferimento al fondo di previdenza del personale direttivo e docente della scuola elementare di cui alla legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1 (Norme sulla corresponsione e sulla pensionabilità della indennità regionale spettante al personale scolastico in servizi o presso le Scuole elementari della Valle d'Aosta, in relazione al prolungamento di orario per l'insegnamento della lingua francese), in applicazione dell'art. 8, comma 2, della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio e rideterminazione di autorizzazioni di spesa per l'anno 1999), è determinato in euro 1.200.000 per l'anno 2006 (obiettivo programmatico 1.2.2, capitolo 54740).

4. Il trasferimento a favore dell'Istituto dell'assegno vitalizio, di cui alla legge regionale 8 settembre 1999, n. 28 (Interventi per il contenimento della spesa in materia di previdenza dei consiglieri regionali. Costituzione dell'Istituto dell'assegno vitalizio. Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33), è determinato, in deroga al piano di rientro di cui all'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 28/1999, come sostituito dall'art. 56 della legge regionale n. 25/2002, in euro 30.500.000 per il triennio 2004/2006, di cui euro 8.000.000 per l'anno 2004, euro 10.000.000 per l'anno 2005 ed euro 12.500.000 per l'anno 2006 (obiettivo programmatico 1.1.1, capitolo 20010).

Capo IV

INTERVENTI IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE

Art. 13.

Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente

1. La spesa sanitaria di parte corrente è determinata per l'anno 2004 in euro 228.410.295, di cui:

a) trasferimenti all'Azienda U.S.L. per complessivi euro 198.629.737, dei quali euro 192.500.000 quale assegnazione per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (obiettivo programmatico 2.2.3.01, capitolo 59900 parz.) e:

1) euro 1.800.000 per prestazioni sanitarie aggiuntive (obiettivo programmatico 2.2.3.01., capitolo 59980);

2) euro 50.000 per iniziative di formazione (capitolo 59900 parz.);

3) euro 557.800 per attuazione e potenziamento di iniziative di assistenza sanitaria (capitolo 59900 parz.);

4) euro 230.000 per prestazioni sanitarie particolari e ricerca (capitolo 59900 parz.);

5) euro 3.491.937 per accordo integrativo di lavoro del personale dipendente e convenzionato (capitolo 59900 parz.);

b) rimborso al fondo sanitario nazionale degli oneri connessi alla mobilità passiva di euro 28.436.000, di cui euro 7.300.000 quale saldo dell'anno 2001 ed euro 21.136.000 quali acconti degli anni 2002 e 2003 (obiettivo programmatico 2.2.3.01, capitolo 59910);

c) interventi diretti della Regione, euro 1.344.558 (obiettivi programmatici 2.2.3.01 e 2.2.3.03, capitoli 59920, 61265).

2. La giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione variazioni compensative tra le assegnazioni disposte dal comma 1 lettera a).

Art. 14.

Strutture sanitarie, ospedaliere ed apparecchiature sanitarie

1. La spesa per la manutenzione straordinaria e l'adeguamento tecnologico delle strutture sanitarie, da trasferire all'Azienda USL, è determinata, per il triennio 2004/2006, in euro 5.861.684, di cui euro 2.495.228 per l'anno 2004, euro 1.758.228 per l'anno 2005 ed euro 1.608.228 per l'anno 2006 (obiettivo programmatico 2.2.3.02, capitolo 60380).

2. La spesa per la progettazione e la realizzazione di strutture sanitarie è determinata in euro 261.517 per l'anno 2004 (obiettivo programmatico n. 2.2.3.02, capitolo 60310).

3. La spesa per la realizzazione di opere urgenti di ripristino e straordinaria manutenzione di strutture ospedaliere è determinata, per il triennio 2004/2006, in euro 11.677.230, di cui euro 1.130.962 per l'anno 2004, euro 4.744.962 per l'anno 2005 ed euro 5.801.306 per l'anno 2006 (obiettivo programmatico 2.2.3.02, capitolo 60420).

4. La spesa per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie, da trasferire all'Azienda USL, è determinata ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 24 giugno 1994, n. 31 (Interventi finanziari per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie), in euro 4.000.000, per il triennio 2004/2006, di cui euro 1.000.000 per l'anno 2004, euro 1.500.000 per l'anno 2005 ed euro 1.500.000 per l'anno 2006 (obiettivo programmatico 2.2.3.2, capitolo 60445).

Art. 15.

Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA

1. Il trasferimento annuale all'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) è determinato in euro 4.914.000 per l'anno 2004 (obiettivo programmatico 2.2.1.08, capitolo 67380).

2. L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 17 della legge regionale n. 25/2002 è prorogata all'esercizio finanziario 2006 ed è determinata in euro 460.000 rispettivamente per gli anni 2004, 2005 e 2006 (obiettivo programmatico 2.2.1.08, capitolo 67382).

Art. 16.

*Fondo regionale per le politiche sociali
legge regionale 4 settembre 2001, n. 18*

1. L'autorizzazione di spesa del Fondo regionale per le politiche sociali, istituito dall'art. 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004), è determinata, per il triennio 2004/2006, in euro 49.576.504, di cui euro 16.766.088 per l'anno 2004, euro 16.670.208 per l'anno 2005 ed euro 16.140.208 per l'anno 2006 (obiettivo programmatico 2.2.3.03, capitoli 61310, 61311, 61312, 61313, 61316 e 61317).

Art. 17.

Opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane ed inabili

1. La Regione, in relazione all'interesse sovracomunale delle opere pubbliche dalla stessa realizzate e destinate all'assistenza delle persone anziane ed inabili, si fa carico delle opere di ampliamento, di ristrutturazione, nonché di altri interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento funzionale, con le modalità e con le priorità definite dalla giunta regionale, sentito il consiglio permanente degli enti locali.

2. L'autorizzazione di spesa è determinata, per il triennio 2004/2006, in euro 3.000.000, di cui euro 1.000.000 rispettivamente per gli anni 2004, 2005 e 2006 (obiettivo programmatico 2.1.1.05, capitolo 33690).

Capo V

INTERVENTI IN MATERIA DI PATRIMONIO E PARTECIPAZIONI

Art. 18.

Partecipazioni azionarie e conferimenti

1. Per gli interventi da effettuarsi tramite la gestione speciale della Finaosta S.p.a. di cui all'art. 5 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 (Costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta), come modificato dall'art. 4 della legge regionale 16 agosto 1994, n. 46, è autorizzata, per il triennio 2004/2006, la spesa di euro 117.500.000, di cui euro 32.000.000 per l'anno 2004, euro 65.000.000 per l'anno 2005 ed euro 20.500.000 per l'anno 2006 (obiettivo programmatico 2.1.4.02, capitolo 35620 parz.).

2. Rientra nell'autorizzazione di cui al comma 1 la spesa, di euro 2.000.000 per l'anno 2004 e di euro 60.000.000 per l'anno 2005, per gli interventi volti al rifacimento delle funivie del Monte Bianco da effettuarsi ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 16/1982, in applicazione della legge regionale 23 dicembre 1999, n. 38 (Affidamento della realizzazione di opere pubbliche a soggetti pubblici o privati concessionari di servizi pubblici).

Art. 19.

*Concessione di contributi in conto interessi.
Autorizzazioni di limiti di impegno*

1. Il limite di impegno, della durata massima di dieci anni, previsto dalla legge regionale 31 maggio 1983, n. 35 (Sviluppo della meccanizzazione forestale e delle strutture produttive per la prima lavorazione del legno), è autorizzato, per l'anno 2004, in euro 4.000 (obiettivo programmatico 2.2.1.07, capitolo 38600 parz.).

2. Il limite di impegno, della durata massima di quindici anni, previsto dalla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane), è autorizzato, per l'anno 2004, in euro 122.533,00 (obiettivo programmatico 2.2.2.09, capitolo 35750 parz.).

3. Il limite di impegno, della durata massima di quindici anni, previsto dalla legge regionale n. 6/2003, è autorizzato, per l'anno 2004, in euro 122.533,00 (obiettivo programmatico 2.2.2.10, capitolo 47590 parz.).

4. Il limite di impegno, della durata massima di dieci anni, previsto dalla legge regionale 15 gennaio 1997, n. 1 (Norme per il recupero e la valorizzazione dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei), è autorizzato, per l'anno 2004, in euro 25.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.15, capitolo 48830 parz.).

*Capo VI*INTERVENTI IN MATERIA DI ASSETTO DEL TERRITORIO
E TUTELA DELL'AMBIENTE

Art. 20.

Infrastrutture tecniche per il Parco del Mont Avic

1. L'autorizzazione di spesa per la realizzazione delle infrastrutture tecniche per il Parco regionale del Mont Avic, di cui alla legge regionale 7 aprile 1992, n. 18 (Finanziamento dei lavori di costruzione di infrastrutture di servizio per il Parco del Monte Avic), è determinata, per il triennio 2004/2006, in euro 10.650.000, di cui euro 3.550.000 rispettivamente per gli anni 2004, 2005 e 2006 (obiettivo programmatico 2.2.1.8., capitolo 50150).

2. La giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui passivi nella medesima misura e per il medesimo esercizio di cui al comma 1 (capitolo 11175).

Art. 21.

*Interventi di delocalizzazione degli edifici a rischio idrogeologico.
Modificazioni della legge regionale 24 giugno 2002, n. 11*

1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 26 della legge regionale 24 giugno 2002, n. 11 (disciplina degli interventi e degli strumenti diretti alla delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico), è determinata, per il triennio 2004/2006, in euro 1.582.000, di cui euro 582.000 per l'anno 2004, euro 500.000 per l'anno 2005 ed euro 500.000 per l'anno 2006 (obiettivo programmatico 2.2.1.04, capitolo 38100).

Capo VII

INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA PROMOZIONE SOCIALE

Art. 22.

Disposizioni in materia di razionalizzazione, diversificazione e risparmio di fonti energetiche. Proroga dell'applicazione della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 44.

1. L'applicazione della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 44 (Concessione di contributi regionali per l'incentivazione dell'utilizzo del gas metano), è prorogata al 31 dicembre 2006.

2. L'autorizzazione di spesa per l'applicazione della legge regionale n. 44/1996 è determinata, per il triennio 2004/2006, in euro 1.300.000, di cui euro 500.000 per l'anno 2004, euro 400.000 per l'anno 2005 ed euro 400.000 per l'anno 2006 (obiettivo programmatico 2.2.2.15, capitolo 33751).

Art. 23.

*Interventi per la valorizzazione dei Forte e del Borgo medioevale di Bard.
Modificazioni della legge regionale 17 maggio 1996, n. 10*

1. Dopo il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 17 maggio 1996, n. 10 (Interventi per il recupero e la valorizzazione del forte e del borgo medioevale di Bard), è aggiunto il seguente:

«4-bis. Nelle more della costituzione della fondazione o di altra figura giuridica di cui al comma 3, la giunta regionale è autorizzata a provvedere alla gestione e manutenzione delle strutture recuperate tramite la società Finbard S.p.a., mediante trasferimenti alla gestione speciale, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 16/1982.»

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato, per il triennio 2004/2006, in euro 3.520.000, di cui euro 1.520.000 nell'anno 2004, euro 1.000.000 nell'anno 2005 ed euro 1.000.000 nell'anno 2006 (obiettivo programmatico 2.1.4.02, capitolo 35620).

3. Il periodo previsto dall'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 10/1996 è prorogato al 31 dicembre 2006.

4. L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 10/1996 è aumentata di euro 9.754.490, (di cui euro 3.000.000 nell'anno 2004, euro 4.754.490 nell'anno 2005 ed euro 2.000.000 nell'anno 2006 (obiettivo programmatico 2.2.4.07, capitolo 68360).

Art. 24.

*Restauro conservativo della «Maison. et Tour de Saint-Anselme»
in comune di Gressan*

1. Il restauro conservativo del complesso denominato «Maison et Tour de Saint-Anselme» in comune di Gressan è riconosciuto d'interesse regionale.

2. Il complesso restaurato è adibito dal comune di Gressan a polo culturale, destinato ad accogliere la sede della Academie Saint-Anselme, attesa l'importanza che tale istituzione assume nella diffusione delle tradizioni e del patrimonio linguistico e culturale della Regione.

3. La giunta regionale, con proprio atto determina i criteri e le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie al comune di Gressan.

4. L'autorizzazione di spesa è determinata in euro 1.500.000, di cui euro 500.000 nell'anno 2004 ed euro 1.000.000 nell'anno 2005 (obiettivo programmatico 2.1.1.05, capitolo 33675).

Art. 25.

Interventi in materia di pubblica istruzione

Per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia scolastica a favore di studenti universitari, previste dall'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta per la estensione alla Regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con art. 1-bis del d.l. 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, ed in applicazione dell'art. 3 della legge 2 dicembre 1991, n. 390) (Norme sul diritto agli studi universitari, sono autorizzate, nel triennio 2004/2006, le seguenti spese:

a) euro 420.000 per il concorso nel pagamento dei buoni mensa a favore degli studenti frequentanti i corsi attivati dall'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste e i corsi della terza facoltà di ingegneria dell'informazione del Politecnico di Torino con sede ad Aosta, di cui euro 110.000 per l'anno 2004, euro 144.000 per l'anno 2005 ed euro 166.000 per l'anno 2006 (obiettivo programmatico 2.2.4.02, capitolo 55560 parz.);

b) euro 90.000 per l'assegnazione di benefici economici (assegno di studio e contributo affitto) a favore degli studenti non residenti nella Regione e frequentanti i corsi attivati dall'Università della Valle d'Aosta — Université de la Vallée d'Aoste e i corsi della terza facoltà di ingegneria dell'informazione del Politecnico di Torino con sede ad Aosta, i cui bandi sono emanati ai sensi della legge regionale 14 giugno 1989, n. 30 (interventi della Regione per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario), di cui euro 30.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 (obiettivo programmatico 2.2.4.02, capitolo 55560 parz.).

2. Il presidente del consiglio dell'Università della Valle d'Aosta presenta ogni anno, alle competenti commissioni consiliari, una relazione illustrativa sulle attività e sui programmi dell'Ateneo valdostano.

Art. 26.

Istituto regionale Adolfo Gervasone

1. Ad integrazione del finanziamento previsto dall'art. 9 della legge regionale 30 luglio 1986, n. 36 (Istituto regional Adolfo Gervasone - Istituto regionale Adolfo Gervasone), è autorizzato il trasferimento a favore dell'istituto regionale di euro 60.000 per l'anno 2004 per l'acquisto di arredi (obiettivo programmatico 2.2.4.01, capitolo 55240).

Art. 27.

Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali

1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali indicate nell'allegato B e dalle leggi regionali modificative delle stesse sono determinate, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), nelle misure indicate nello stesso allegato B.

Art. 28.

Disposizioni finanziarie

1. Le spese autorizzate dalla presente legge trovano copertura nelle risorse iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione 2004 e pluriennale 2004/2006.

TITOLO III

MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI ED ALTRI INTERVENTI

Capo I

INTERVENTI IN MATERIA DI ENTI LOCALI
ASSETTO DEL TERRITORIO E EDILIZIA ABITATIVA

Art. 29

Modificazioni della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54

1. Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 54/1998, come modificato dall'art. 2 della legge regionale n. 8/2003, le parole «entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale di cui all'art. 7, comma 1 sono sostituite dalle parole «entro tre anni dall'entrata in vigore della legge regionale di cui all'art. 7, comma 1».

2. Il comma 5 dell'art. 93 della legge regionale n. 54/1998, da ultimo modificato dall'art. 55 della legge regionale n. 8/2003, è sostituito dal seguente:

«5. Ai fini dell'applicazione della normativa statale in materia fiscale, le Associazioni dei comuni sono equiparate ai Consorzi tra enti locali.».

3. Al comma 1 dell'art. 120 della legge regionale n. 54/1998, da ultimo modificato dall'art. 10, comma 2, della legge regionale n. 25/2002, le parole «Entro il 31 dicembre 2003» sono sostituite dalle parole «Entro il 31 dicembre 2004».

4. Al comma 1 dell'art. 121 della legge regionale n. 54/1998, da ultimo modificato dall'art. 65 della legge regionale n. 8/2003, le parole «Entro il 31 dicembre 2003» sono sostituite dalle parole «Entro il 31 dicembre 2004».

Art. 30.

*Disposizioni in materia urbanistica e di pianificazione territoriale.
Modificazioni della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11*

1. Al comma 2 dell'art. 13 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), le parole «entro cinque anni dall'entrata in vigore della stessa» sono sostituite dalle parole «entro il 31 dicembre 2005».

2. Il comma 4 dell'art. 13 della legge regionale n. 11/1998 è sostituito dal seguente:

4. L'inottemperanza alle disposizioni di cui al presente articolo esclude l'adottabilità di varianti al PRG.».

3. Dopo il comma 4 dell'art. 13 della legge regionale n. 11/1998 è aggiunto il seguente:

«4-bis. La giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali, definisce le forme di collaborazione fra Regione e comuni e gli eventuali strumenti di sostegno e di coordinamento per agevolare l'iter di definizione ed approvazione dell'adeguamento dei PRG al PTP. A tale scopo, i finanziamenti disponibili per la costituzione del Sistema informativo territoriale regionale (SITR) sono destinabili in via prioritaria ai progetti connessi alla raccolta ed elaborazione dei dati per l'adeguamento dei PRG di cui al comma 1.».

4. Al comma 1 dell'art. 71 della legge regionale n. 11/1998 le parole «, nel limite massimo del trenta per cento,» sono soppresse.

Art. 31.

*Disposizioni in materia di lavori pubblici.
Modificazione della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 38 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (legge regionale in materia di lavori pubblici), è aggiunto il seguente:

«3-bis. L'Amministrazione regionale, su richiesta degli enti locali, può utilizzare il proprio personale ed i propri mezzi, qualora disponibili, per l'esecuzione di lavori, che rivestano carattere di urgenza e frammentarietà, su beni di proprietà degli enti stessi.»

Art. 32.

*Disposizioni in materia di subappalto.
Modificazione della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12*

1. Il comma 5 dell'art. 33 della regionale 12/1996 è sostituito dal seguente:

«5. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori indicano nel bando di gara che provvederanno a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti. La corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista avviene sulla base delle comunicazioni dell'aggiudicatario e, in assenza di queste, fino alla concorrenza del corrispettivo desumibile dal contratto d'appalto, diminuito dell'eventuale ribasso stabilito nel contratto di subappalto o di cottimo. Il capitolato d'appalto di cui all'art. 30 deve prevedere le modalità di espletamento di tale procedura.»

Art. 33.

Criteri per la formulazione e l'aggiornamento della proposta di piani di vendita - Alienazione di alloggi disponibili. Modificazioni della legge regionale 4 settembre 1995, n. 40.

1. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 40 (Norme regionali per la vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica), è sostituito dal seguente:

«2. Allo scopo di mantenere inalterata la potenzialità del piano di vendita approvato, nonché per garantire agli assegnatari che hanno titolo ad acquistare, gli enti proprietari possono proporre aggiornamenti annuali al piano di vendita di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri indicati all'art. 4.»

2. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 40/1995, come modificato dall'art. 28 della legge regionale n. 25/2002, è sostituito dal seguente:

«2. Nei piani di vendita non devono essere inclusi alloggi:

a) di nuova costruzione ovvero interessati da interventi di recupero, di cui all'art. 31, comma primo, lettere c), d) ed e), della legge 457/1978, la cui ultimazione è intervenuta negli ultimi dieci anni antecedenti quello di approvazione da parte dell'ente gestore della proposta del piano di vendita;

b) collocati in ambiti territoriali nei quali è prioritario il mantenimento di alloggi in locazione;

c) destinati a case parcheggio per la sistemazione temporanea di famiglie sprovviste di abitazione.»

3. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 40/1995 è sostituito dal seguente:

«1. Gli alloggi inseriti nei piani di vendita di cui ai precedenti articoli, che si rendono disponibili anche a seguito della mobilità degli assegnatari o per altro motivo, possono in alternativa essere estrapolati dal piano di vendita, senza che ciò costituisca variante al piano, ovvero venduti al miglior offerente sulla base del prezzo di vendita, all'interno di ciascuna fascia di priorità, nell'ordine, a favore di:

a) coloro che, in possesso dei requisiti, hanno rinunciato all'acquisto perché assegnatari di un alloggio non adeguato;

b) coloro che sono assegnatari compresi nell'area di decadenza per superamento dei limiti di reddito e occupano alloggi non inseriti nel piano di vendita;

c) coloro che, in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, sono assegnatari di alloggi non inseriti nei piani di vendita.»

4. Il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 40/1995 è sostituito dal seguente:

«2. Nel caso in cui nei dieci anni antecedenti quello di approvazione da parte dell'ente gestore della proposta del piano di vendita, sul singolo alloggio e/o sull'intero stabile siano effettuati interventi di manutenzione straordinaria, di cui all'art. 31, comma primo, lettera b), della legge 457/1978, la percentuale di abbattimento per la vetustà, di cui all'ultimo periodo del comma 1, è applicata a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori in ragione del 2 per cento per ogni anno trascorso, fino ad un massimo del 20 per cento.»

5. Il comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 40/1995 è sostituito dal seguente:

«3. La percentuale di abbattimento per la vetustà è ridotta del 30 per cento qualora sul singolo alloggio e/o sull'intero stabile siano stati eseguiti interventi riconducibili a quelli dell'art. 31, comma primo, lettere c) e d), della legge n. 457/1978.»

Art. 34.

Disposizioni in materia dei fondi per le abitazioni

1. Il comma 2 dell'art. 21 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1 (legge finanziaria per gli anni 2000/2002), è sostituito dal seguente:

«2. I fondi statali, attribuiti alla Regione per i fini di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), sono gestiti direttamente dalla Regione e affluiscono al capitolo 13050 del bilancio regionale.»

2. Il comma 3 dell'art. 21 della legge regionale n. 1/2000 è sostituito dal seguente:

«3. La dotazione finanziaria del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'art. 11 della legge 431/1998, può essere destinata anche all'integrazione del fondo regionale per l'abitazione, istituito dalla legge regionale 26 maggio 1998, n. 36 (Norme per la costituzione e il funzionamento del fondo regionale per l'abitazione), in aggiunta alla quota prevista dall'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 36/1998, senza incidere sulla quantificazione delle quote di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), della legge regionale n. n. 36/1998.»

3. Il comma 4 dell'art. 21 della legge regionale n. 1/2000 è abrogato.

Capo II

INTERVENTI IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE

Art. 35.

*Relazione sullo stato di salute e di benessere sociale.
Modificazioni della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), è inserito il seguente:

«3-bis. Ogni anno, contestualmente alla presentazione del bilancio di previsione, la giunta regionale presenta al Consiglio regionale quali obiettivi del piano socio-sanitario vanno considerati prioritari nella successiva programmazione sanitaria regionale.»

2. L'art. 4, della legge regionale n. 5/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. (Relazione sullo stato di salute e di benessere sociale). —

1. L'osservatorio regionale epidemiologico e per le politiche sociali predispone, ogni anno, una relazione sullo stato di salute e di benessere sociale della popolazione regionale.

2. La relazione sullo stato di salute e di benessere sociale ha una versione strategica e una versione congiunturale. La versione strategica, strutturata per problemi generali di salute e di benessere sociale della popolazione, è finalizzata a fornire elementi conoscitivi per la predisposizione del piano socio-sanitario regionale ed è redatta nell'anno antecedente all'adozione, con legge regionale, del piano socio-sanitario triennale. La versione congiunturale consiste nell'approfondimento specialistico su uno dei temi di rilevanza per la programmazione sanitaria o sociale regionale ed è prodotta annualmente nel biennio successivo a ciascuna relazione strategica.

3. La relazione annuale sullo stato di salute e di benessere sociale, presentata dalla giunta regionale, è approvata, nelle sue linee programmatiche, dal consiglio regionale ed è pubblicata sul sito internet della Regione.»

3. La lettera *i*) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 5/2000 è sostituita dalla seguente:

«i) predisporre la relazione sullo stato di salute e di benessere sociale come definita all'art. 4;».

Art. 36.

Razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale. Modificazione dell'art. 40 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5.

1. Al comma 2 dell'art. 40 della legge regionale n. 5/2000 le parole «, con le modalità di cui alla legge regionale 23 novembre 1994, n. 68 (Alienazione di beni immobili di proprietà regionale a favore dei comuni)» sono soppresse.

Art. 37.

Riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

1. In attesa dell'approvazione di apposita legge regionale di riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (II.PP.A.B.) operanti sul territorio regionale in ambito assistenziale ed educativo, all'I.P.A.B. denominata Casa di riposo G.B. Festaz, con sede in Aosta, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 12 luglio 1996, n. 18 (Regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra la Regione e la Casa di riposo G.B. Festaz).

2. La Casa di riposo G.B. Festaz provvede, entro il 31 dicembre 2004, a trasformarsi nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'art. 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328). La trasformazione è deliberata dal consiglio di amministrazione ed approvata con deliberazione della giunta regionale.

3. Anche dopo la trasformazione di cui al comma 2, nelle more dell'approvazione della legge regionale di riordino, al personale della Casa di riposo G.B. Festaz si applica il contratto collettivo di lavoro in vigore al momento della trasformazione.

4. Le altre II.PP.A.B. operanti nel settore educativo, che non siano dichiarate estinte per cessata attività, su proposta dell'organo di amministrazione, con deliberazione della giunta regionale, con la quale sono altresì definite la destinazione del patrimonio e l'assegnazione del personale dipendente, provvedono a trasformarsi in associazioni o fondazioni di diritto privato senza scopo di lucro nel rispetto delle originarie finalità statutarie, entro il 31 dicembre 2004. La trasformazione o la proposta di estinzione sono deliberate dagli organi di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali, se in scadenza, sono prorogati sino al compimento delle procedure di trasformazione o di estinzione. Alle revisioni statutarie e ai patrimoni delle II.PP.A.B. trasformate in persone giuridiche di diritto privato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 207/2001.

5. Per le II.PP.A.B. che, alla scadenza del 31 dicembre 2004, non abbiano assunto e comunicato alla giunta regionale gli atti necessari alla trasformazione in persone giuridiche di diritto privato, la giunta regionale nomina, previa diffida ad adempiere entro quindici giorni, un commissario con il compito di procedere alla trasformazione.

6. Al personale già dipendente dalle II.PP.A.B. al momento della trasformazione in persone giuridiche di diritto privato si applicano i contratti collettivi di lavoro in vigore, sino alla scadenza e comunque sino alla stipula di un nuovo contratto. In ogni caso, al predetto personale è assicurata la conservazione della posizione giuridica, nonché dei trattamenti economici in godimento al momento della trasformazione, compresa l'anzianità maturata.

7. La Casa di riposo GB. Festaz e le altre II.PP.A.B. subentrano nei rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo alle II.PP.A.B. dalle quali derivano.

Art. 38.

Associazioni ex-combattenti ed ex-internati. Modificazione della legge regionale 27 novembre 1990, n. 69

1. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 27 novembre 1990, n. 69 (Contributi alle associazioni di ex-combattenti ed ex-internati, operanti in Valle d'Aosta, a sostegno dell'attività di promozione sociale e di tutela degli associati), è sostituito dal seguente:

«2. I contributi non possono essere utilizzati per interventi assistenziali ai singoli iscritti.».

Capo III

INTERVENTI IN MATERIA DI PROMOZIONE SOCIALE

Art. 39.

Organi collegiali della scuola. Modificazioni della legge regionale 8 agosto 1977, n. 55

1. Il comma primo dell'art. 9 della legge regionale 8 agosto 1977, n. 55 (Organi collegiali della scuola a livello distrettuale e regionale. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 novembre 1976, n. 47), come modificato dall'art. 2 della legge regionale 28 novembre 1996, n. 36, è sostituito dal seguente:

1. L'Amministrazione scolastica regionale e la giunta regionale esercitano la vigilanza sui consigli scolastici distrettuali secondo le seguenti modalità:

a) le deliberazioni concernenti il bilancio preventivo, le variazioni di bilancio e i prelevamenti dal fondo di riserva e dall'avanzo di amministrazione sono sottoposte all'approvazione della competente struttura dell'amministrazione scolastica regionale;

b) il conto consuntivo è approvato dalla giunta regionale, previa analisi dei documenti contabili da parte della competente struttura dell'amministrazione scolastica regionale.».

2. Il comma secondo dell'art. 9 della legge regionale n. 55/1977 è abrogato.

Art. 40.

Istituzioni scolastiche. Regime dei beni mobili e strumentali

1. La giunta regionale, al fine di dare uniformità al regime dei beni mobili in uso nelle istituzioni scolastiche regionali cui è stata attribuita personalità giuridica, è autorizzata a cedere a titolo gratuito ad ogni istituzione scolastica i beni mobili e strumentali da esse acquistati con fondi trasferiti dall'amministrazione regionale, inclusi nel patrimonio indisponibile della Regione alla data del 31 dicembre 2003, con vincolo di destinazione per il fine istituzionale del servizio di istruzione pubblica e con obbligo di gestione secondo le disposizioni del regolamento regionale 4 dicembre 2001, n. 3 (Istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche. Abrogazione dei regolamenti regionali 5 giugno 1978 e 28 novembre 1978).

Art. 41.

Tutela e censimento del patrimonio storico di architettura minore. Ulteriore proroga del termine di cui all'art. 5 della legge regionale 1° luglio 1991, n. 21.

1. Il termine di dieci anni di cui all'art. 5, comma 1, della legge regionale 1° luglio 1991, n. 21 (Tutela e censimento del patrimonio storico di architettura minore in Valle d'Aosta), già prorogato dall'art. 44 della legge regionale n. 38/2001 e dall'art. 38 della legge regionale n. 25/2002, è ulteriormente prorogato di un anno.

Capo IV

INTERVENTI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO

Art. 42.

Iniziativa d'interesse turistico-promozionale. Modificazioni della legge regionale 24 giugno 1992, n. 31

1. Dopo l'art. 2 della legge regionale 24 giugno 1992, n. 31 (Concessione di contributi per la realizzazione di iniziative di interesse turistico-promozionale), è inserito il seguente:

«Art. 2-bis (Termini per la presentazione delle domande). — 1. Le domande per l'ottenimento dei contributi di cui all'art. 1 devono essere presentate, a pena di decadenza, entro i seguenti termini:

a) 30 novembre, per le iniziative programmate nel successivo periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 giugno;

b) 31 maggio, per le iniziative programmate nel successivo periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 dicembre.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, le domande presentate oltre i termini indicati possono essere ammesse a contributo qualora si riferiscano alla realizzazione di iniziative alle quali la giunta regionale riconosca un particolare rilievo turistico promozionale».

2. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 31/1992 è sostituito dal seguente:

«2. I contributi sono concessi con deliberazione della giunta regionale.».

Art. 43.

Contributo annuo all'Aero Club Valle d'Aosta. Modificazione della legge regionale 3 aprile 1991, n. 14

1. L'art. 2 della legge regionale 3 aprile 1991, n. 14 (Erogazione di un contributo annuo all'Aero Club Valle d'Aosta per l'esercizio di attività turistico-sportive di interesse regionale), è sostituito dal seguente:

«Art. 2 Modalità di erogazione. — 1. La giunta regionale provvede, con propria deliberazione, alla determinazione del contributo, per ogni singolo esercizio finanziario, previa presentazione da parte dell'Aero Club Valle d'Aosta, entro il 31 dicembre di ogni anno, di una istanza corredata del bilancio preventivo dell'anno cui si riferisce il contributo), nonché di una relazione riassuntiva dell'attività programmata.

2. Alla liquidazione del contributo si provvede in due soluzioni:

a) in acconto, fino ad un massimo del 70 per cento, entro il 31 marzo;

b) a saldo, previa presentazione del bilancio consuntivo, approvato dai competenti organi statutari, e di una relazione illustrante l'attività turistico-sportiva svolta nell'anno cui si riferisce il contributo.».

Art. 44.

Interventi regionali a sostegno delle attività turistico - ricettive e commerciali. Modificazioni della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19

1. Dopo il comma 5 dell'art. 23 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), è aggiunto il seguente:

«5-bis. Qualora il soggetto beneficiario, prima della scadenza dei termini di cui al comma 2, per la sopravvenuta impossibilità del mantenimento della destinazione dichiarata dei beni finanziati, intenda alienare i detti beni o mutarne la destinazione d'uso, propone apposita istanza alla struttura competente. Fatti salvi i vincoli di natura urbanistica, la struttura competente dispone a tal fine gli accertamenti istruttori ritenuti più opportuni, avvalendosi, se del caso, di Finaosta S.p.a. per accertare la sussistenza delle condizioni che consentano il rilascio di apposita autorizzazione al mutamento di destinazione (l'uso) o all'alienazione anticipata dei beni finanziati. L'autorizzazione può essere altresì comicesa con riferimento ai beni immobili destinati all'esercizio di attività turistico-ricettive, commerciali e di pubblico esercizio che risultino già assoggettati a vincoli di destinazione che non siano di natura urbanistica.».

2. Dopo il comma 5-bis dell'art. 23 della legge regionale n. 19/2001, introdotto dal comma 1, è aggiunto il seguente:

«5-ter. L'autorizzazione di cui al comma 5-bis è concessa con deliberazione della giunta regionale. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione, l'agevolazione percepita è restituita alla Regione o, nel caso di mutui a tasso agevolato, a Finaosta S.p.A., con le modalità di cui all'art. 25, commi 3, 4 e 5.».

3. Dopo il comma 5-ter dell'art. 23 della legge regionale n. 19/2001, introdotto dal comma 2, è aggiunto il seguente:

«5-quater. L'efficacia dell'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso o alienazione anticipata dei beni finanziati è condizionata al saldo della restituzione di cui al comma 5-ter.».

4. Dopo il comma 5-quater dell'art. 23 della legge regionale n. 19/2001, introdotto dal comma 3, è aggiunto il seguente:

«5-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano, altresì, qualora il soggetto beneficiario intenda donare i beni finanziati alla Regione o a un ente locale territoriale per destinarli a finalità sociali o di pubblico interesse; in caso di donazione a un ente locale, l'onere di restituzione del capitale residuo rimane in capo al donatario.».

5. Il comma 7 dell'art. 25 della legge regionale n. 19/2001 è sostituito dal seguente:

«7. La mancata restituzione dell'agevolazione entro il termine di cui al comma 3 comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altro intervento finanziario regionale, fatti salvi i contributi per prestazioni e/o servizi sociali alla persona e quelli inerenti i generi in esenzione fiscale, per un periodo di cinque anni decorrente dalla data di adozione del provvedimento di revoca. Tale divieto viene meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della posizione debitoria comprensiva degli oneri accessori e degli interessi moratori.».

Art. 45.

Modificazione della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11

1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'art. 73 della legge regionale n. 11/1998 è inserita la seguente:

«d-bis) destinazione ad abitazione temporanea».

Art. 46.

Disposizioni urgenti in materia di case e appartamenti per vacanze

1. Nelle more di adeguamento dei PRG vigenti alle norme della legge regionale n. 11/1998, nonché alle determinazioni del PTP, previsto dall'art. 13 della legge medesima, sospesa la possibilità di mettere in atto, con o senza titolo abilitativo di tipo edilizio, destinazioni per case

ed appartamenti per vacanze di cui al capo VII della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), nonché il rilascio delle relative autorizzazioni comunali.

2. Nel periodo di cui al comma 1, è altresì sospesa l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 19/2001, limitatamente alle iniziative concernenti la ristrutturazione e l'arredamento di edifici o complessi di edifici per l'esercizio dell'attività di case e appartamenti per vacanze.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche con riferimento alle domande dirette ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni comunali, nonché la concessione delle agevolazioni di cui alla legge regionale n. 19/2001 già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge e non ancora istruite o definite.

Art. 47.

*Servizio di soccorso sulle piste.
Modificazione della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2*

1. Il comma 4 dell'art. 8 della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 (Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della Regione), è sostituito dal seguente:

«4. I corsisti, quale compartecipazione alle spese necessarie per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi, devono versare una quota d'iscrizione. Detta quota, fissata nella misura massima del 30 per cento del costo procapite del corso, è stabilita dalla giunta regionale con propria deliberazione.»

Art. 48.

Sviluppo dell'aeroporto regionale «Corrado Gex»

1. La giunta regionale è autorizzata ad affidare la gestione e lo sviluppo dell'aeroporto «Corrado Gex» ad apposita società di capitali da costituire secondo le procedure di cui al decreto ministeriale 12 novembre 1997, n. 521 (Regolamento recante norme di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1), comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con cui è stata disposta la costituzione di società di capitali per la gestione dei servizi e infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato, in quanto compatibili.

2. L'oggetto principale dell'attività svolta dalla società di cui al comma 1 consiste nello sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale, nonché delle attività ad essa connesse o collegate. Tali attività sono realizzate anche mediante l'utilizzazione delle risorse previste dalla legge regionale 23 dicembre 1991, n. 78 (Infrastrutture aeroportuali e piano di radio-assistenze per l'aeroporto «Corrado Gex» della Valle d'Aosta).

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono realizzati previa approvazione, da parte del Consiglio regionale, di un programma di investimenti e sviluppo predisposto dalla giunta regionale, che contenga anche la definizione degli assetti societari della società di capitali.

4. Nelle more della costituzione della società di cui al comma 1 e al fine di garantire l'operatività dello scalo aeroportuale, la durata del contratto di gestione dell'aeroporto «Corrado Gex», in scadenza alla data del 31 dicembre 2003, può essere prorogata sino al 30 novembre 2004.

Art. 49.

Disciplina delle attività di volo alpino. Proroga del termine di cui all'art. 1, comma 5-bis, della legge regionale 4 marzo 1988, n. 15

1. Il termine di cui all'art. 1, comma 5-bis, della legge regionale 4 marzo 1988, n. 15 (Disciplina delle attività di volo alpino ai fini della tutela ambientale), aggiunto dall'art. 1 della legge regionale 16 novembre 1999, n. 35, è prorogato al 31 dicembre 2006.

Art. 50.

*Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea.
Modificazione della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29*

1. Al comma 6 dell'art. 24 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), dopo le parole «fino ad un massimo dell'ottanta per cento di sconto sul costo di corsa semplice» sono aggiunte le parole «e di abbonamento».

Art. 51.

*Disposizioni in materia di controlli tecnici su gli impianti a fune.
Abrogazione dell'art. 41 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38*

1. Nelle more del completo recepimento delle norme europee di settore, gli impianti che giungono alla scadenza di revisione generale o di vita tecnica entro il 28 febbraio 2005 possono godere della proroga di un anno dei termini relativi alle scadenze temporali fissate al paragrafo 3 delle norme regolamentari approvate con decreto ministeriale 2 gennaio 1985, n. 23, a condizione che sia effettuato quanto previsto dal paragrafo 4 delle norme regolamentari del citato decreto ministeriale.

2. L'art. 41 della legge regionale n. 38/2001 è abrogato.

Art. 52.

Disposizioni relative alla colorazione delle autovetture da adibire a servizio di taxi. Modificazione della legge regionale 9 agosto 1994, n. 42

1. Dopo l'art. 1 della legge regionale 9 agosto 1994, n. 42 (Direttive per l'esercizio delle funzioni previste dalla legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), è inserito il seguente:

«Art. 1-bis (Colorazione delle autovetture da adibire a servizio di taxi). — 1. La giunta regionale è autorizzata a definire, con propria deliberazione, sentite le associazioni di categoria, il colore delle autovetture da adibire a servizio di taxi.»

Art. 53.

*Interventi regionali in materia di agricoltura.
Modificazione della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30*

1. Il comma 2 dell'art. 20 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 (Interventi regionali in materia di agricoltura), è sostituito dal seguente:

«2. La gestione delle strutture collettive è affidata a cooperative agricole, a loro consorzi od associazioni di produttori agricoli, che diano garanzia di funzionalità e capacità tecnico-amministrativa, con la stipulazione di apposite convenzioni approvate dalla giunta regionale.»

Art. 54.

Disposizioni in materia di indicazioni geografiche protette e di denominazioni d'origine protette. Modificazione della legge regionale 7 agosto 2001, n. 13.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 7 agosto 2001, n. 13 (Disposizioni in materia di Indicazioni geografiche protette e di Denominazioni d'origine protette), è inserito il seguente:

«1-bis. I contributi previsti al comma 1 possono essere erogati anche a favore dei Consorzi riconosciuti di cui all'art. 10, qualora rappresentino i propri associati e per conto di essi sostengano le spese.»

Art. 55.

*Consorzi garanzia fidi.**Modificazione della legge regionale 27 novembre 1990, n. 75*

1. Dopo l'art. 3 della legge regionale 27 novembre 1990, n. 75 (Adesione della Regione al Consorzio garanzia fidi tra esercenti le libere professioni in Valle D'Aosta. Interventi a favore dei Consorzi garanzia, Fidi), è aggiunto il seguente:

«Art. 3-bis. *Soggetti beneficiari degli interventi.* — 1. A decorrere dall'esercizio 2004, ciascun consorzio di garanzia fidi può concedere i contributi in conto interessi di cui all'art. 2 anche a soggetti operanti nei settori di attività degli altri consorzi.

2. L'ammontare dei finanziamenti assistiti dal contributo in conto interessi di cui all'art. 2, concessi dagli istituti di credito convenzionati a favore dei soggetti beneficiari di cui al comma. 1, non può superare la misura annua del 10% del valore nominale degli affidamenti totali concessi, come risultanti dal bilancio di ciascun consorzio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente e da essi dichiarati.».

Art. 56.

Tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione. Modificazioni della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2

1. Il comma 7 dell'art. 4 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2 (Tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione), è abrogato.

2. All'art. 4, comma 8, della legge regionale n. 2/2003 le parole «o di cancellazione d'ufficio» sono soppresse.

3. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 2/2003 è sostituito dal seguente:

«2. Alle manifestazioni di cui al comma 1 possono altresì partecipare le imprese artigiane, nonché i produttori non professionali iscritti al registro di cui all'art. 8 per la produzione di oggetti in rame, ceramica, vetro, oro e argento, interamente realizzati in Valle d'Aosta.».

4. La lettera b) del comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 2/2003 è sostituita dalla seguente:

«b) produttori di oggetti in ceramica, rame, vetro, oro e argento di cui all'art. 7, comma 2;».

5. Il comma 1, dell'art. 11 della legge regionale n. 2/2003 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione incentiva i corsi per l'apprendimento delle tecniche di lavorazione artigianali, in particolare quelli relativi a lavorazioni in via di progressivo abbandono, organizzati da comuni, Comunità montane, associazioni, fondazioni e pro-loco, riservati a residenti in Valle d'Aosta.».

Art. 57.

Attività per la produzione di pane da parte delle imprese artigiane. Modificazioni della legge regionale 17 aprile 1998, n. 15, e disposizione transitoria.

1. Dopo l'art. 5 della legge regionale 17 aprile 1998, n. 15 (Attuazione della legge 31 luglio 1956, n. 1002 (Nuove norme sulla panificazione) e modificazioni alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 7. (Attività per la produzione di pane da parte delle imprese artigiane), è inserito il seguente:

Art. 5-bis *Produzione di grissini.* — 1. L'attività avente per oggetto la produzione di grissini è soggetta alle disposizioni previste dalla legge n. 1002/1956.».

2. Le imprese valdostane che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, esercitano esclusivamente l'attività di produzione di grissini e le imprese valdostane, già esercenti l'attività di panificazione, che hanno apportato modificazioni al proprio impianto per effettuare una linea di produzione di grissini, devono presentare alla struttura regionale competente in materia di panificazione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita istanza per l'aggiornamento della potenzialità del proprio impianto, anche in deroga al disposto degli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 15/1998.

3. La lettera c) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 15/1998 è sostituita dalla seguente:

«c) per località, il comune direttamente interessato dall'impianto, nonché il territorio facente capo alla somma dei territori dei comuni confinanti al comune interessato, purché collegati direttamente da vie di comunicazione, escluse le vie inter-vallive, costituite da colli carrozzabili. Il territorio comunale di Aosta costituisce località a se stante e non entra nel calcolo della somma dei territori dei comuni confinanti;».

Art. 58.

Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane. Modificazione della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6

1. Il limite massimo di spesa ammissibile, previsto dagli articoli 18 e 19 della legge regionale n. 6/2003, per gli investimenti effettuati da grandi imprese, è esteso a quelli effettuati dai consorzi o dalle società consortili di cui all'art. 26 della legge medesima.

Art. 59.

Contributi per la ricerca e lo sviluppo. Proroga del termine di cui all'art. 8, comma 4, della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84

1. Il termine di cui all'art. 8, comma 4, della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo), da ultimo modificato dall'art. 3 della legge regionale 18 aprile 2000, n. 11, è prorogato al 31 dicembre 2005.

Art. 60.

Modificazioni della legge regionale 30 luglio 1991, n. 32

1. L'art. 3 della legge regionale 30 luglio 1991, n. 32 (Interventi finanziari per la ricostituzione dei soprassuoli boschivi danneggiati da eventi calamitosi eccezionali) è sostituito dal seguente:

«Art. 3 *Piani e progetti di ricostituzione.* — 1. La struttura competente in materia di risorse naturali e protezione civile individua i soprassuoli boschivi degradati o distrutti dagli eventi calamitosi di eccezionale entità e predispone piani e progetti necessari per la ricostituzione dei suddetti soprassuoli boschivi.

2. I piani e i progetti di ricostituzione sono approvati dalla giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse naturali e protezione civile.

3. L'approvazione dei progetti e delle opere previste per la ricostituzione dei soprassuoli boschivi distrutti o danneggiati da eventi calamitosi eccezionali equivale, ad ogni effetto, a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza e di indifferibilità.

4. La struttura competente in materia di risorse naturali e protezione civile verifica l'attuazione dei piani e dei progetti di cui al comma 1 avvalendosi anche del Corpo forestale della Valle d'Aosta.».

2. Nella legge regionale n. 32/1991 le parole «il Servizio selvicoltura, difesa e gestione del patrimonio forestale», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle parole «la struttura competente in materia di risorse naturali e protezione civile».

Art. 61.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 15 dicembre 2003

PERRIN

04R0118

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
7 gennaio 2002, n. 1.

Modifiche al decreto del presidente della giunta provinciale del 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, concernente la denominazione e le competenze degli uffici della provincia autonoma di Bolzano.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 6 del 5 febbraio 2002)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4697 del 28 dicembre 2001.

E M A N A

il seguente regolamento:

1. All'allegato 1 del regolamento di esecuzione sulla denominazione e le competenze degli uffici della provincia autonoma di Bolzano, emanato con decreto del Presidente della giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la denominazione e le competenze dell'ufficio di cui al punto 18.1. sono così sostituite:

- «18.1. Ufficio cultura e scuola ladina:
 - sintassi e grammatica ladina;
 - promozione, programmazione e realizzazione di attività e manifestazioni culturali;
 - promozione delle belle arti e degli artisti;
 - promozione delle scienze;
 - contributi per attività, servizi ed infrastrutture nel settore culturale;
 - servizio di informazione e consulenza su questioni inerenti alla gioventù e al servizio giovani;
 - formazione ed aggiornamento nel settore del servizio giovani;
 - contributi per attività ed infrastrutture nel settore servizio giovani;
 - ordinamento scolastico;
 - calendario scolastico, scambi di alunni, iniziative extrascolastiche;
 - ordinamento degli organi collegiali e vigilanza sugli stessi;
 - scrutini, esami, commissioni d'esame;
 - istituzione, soppressione e piani di razionalizzazione delle scuole, comprese quelle materne;
 - sperimentazioni scolastiche e progetti;
 - educazione fisica e motoria e sport scolastico;
 - integrazione scolastica ed assistenza agli alunni portatori di handicap;
 - attestati, diplomi, schede di valutazione, tessere di riconoscimento per il personale docente, direttivo ed ispettivo;
 - prese d'atto, riconoscimenti legali e di titoli di studio;
 - organici, graduatorie, assunzioni, trasferimenti, stato giuridico, trattamento economico ed aggiornamento del personale docente, direttivo ed ispettivo delle scuole elementari, medie e superiori;
 - albo professionale del personale docente delle scuole medie e superiori;
 - finanziamenti per il funzionamento didattico e amministrativo delle scuole;
 - finanziamento delle scuole private e dei convitti;
 - fornitura dei libri di testo e sussidi didattici;
 - reperimento di aule ed arredi;

finanziamento dell'Istituto pedagogico in lingua ladina e vigilanza sullo stesso»;

b) le competenze indicate nella quinta lineetta di cui al punto 23 febbraio sono così sostituite:

«tossicodipendenza ed alcolismo»;

c) la denominazione e le competenze dell'ufficio di cui al punto 23.6. sono così sostituite:

«23.6. Ufficio igiene e salute pubblica:

attività amministrativa nei settori dell'igiene e della sanità pubblica, della medicina legale, della medicina del lavoro e della medicina sportiva, preventiva e sociale;

sanzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica;

autorizzazioni sanitarie;

alimenti e cosmetici;

pubblicità e professioni sanitarie;

educazione sanitaria;

coordinamento delle U.U.S.S.L.L. nei predetti settori;

funzioni di polizia amministrativa».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 7 gennaio 2002

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei Conti il 18 gennaio 2002
registro I, foglio 1.*

04R0155

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
16 gennaio 2002, n. 2.

Modifiche al regolamento relativo agli interventi di assistenza economica sociale ed al pagamento delle tariffe nei servizi sociali.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 6 del 5 febbraio 2002)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4689 del 17 dicembre 2001.

E M A N A

il seguente regolamento

Art. 1.

1. Punto 6.3 dell'allegato A del decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, ed così sostituito:

«6.3 valutazione del patrimonio del nucleo familiare collegato. Per il nucleo familiare collegato il patrimonio è valutato sommando i valori del patrimonio di ciascuno dei suoi componenti e detraendo una franchigia complessiva di euro 77.450 (lire 149.964.112), elevata a euro 154.930 (lire 299.986.311) nel caso in cui il nucleo familiare stesso non possieda appartamento o casa di proprietà. La parte di patrimonio eccedente la franchigia è valutata nella misura del 20%».

Art. 2.

1. L'allegato C¹ al decreto del Presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

PERSÖNLICH VERFÜGBARER BETRAG UND EINKOMMENSANTEIL ZUR TARIFBEGLEICHUNG DER TEILSTATIONÄREN DIENSTE CONDIZIONE ECONOMICA GARANTITA E PERCENTUALE DI CONSUMO DELL'ECCEDEXZA PER IL PAGAMENTO DEI SERVIZI SEMIRE- SIDENZIALI Leistung Prestazione	2. Engere Familiengemeinschaft Nucleo familiare ristretto		3. Erweiterte Familiengemeinschaft Nucleo familiare collegato	
	persönlich verfü- barer Betrag Condizione eco- nomica garantita	Einkommensanteil zur Tarifbeglei- chung Percentuale di consumo di dell'eccedenza	persönlich verfügbarer Betrag Condizione economica garantita	Einkommensanteil zur Tarifbegleichung Percentuale di consumo dell'eccedenza
Besuch eines Tagespflegeheims für Senioren Frequenza centro di assistenza diurna per anziani	1,5	50	2.0	15
Besuch einer geschützten Werkstätte für Behinderte Frequenza laboratorio protetto per disabili	2.0	50	2,5	15
Besuch einer sozialpädagogischen Tagesbetreu- ungstätte für Behinderte Frequenza attività socio-assistenziale diurna per disabili	2.0	50	2,5	15
Besuch einer geschützten Werkstätte für psychische Kranke und andere Gruppen Frequenza laboratorio protetto per malati psichici ed altri gruppi	/	/	/	/
Besuch einer Rehawerkstätte (für die ersten 2 Jahre) Frequenza laboratorio riabilitativo (per i primi due anni)	/	/	/	/
Besuch einer Rehawerkstätte (für weitere Jahre) Frequenza laboratorio riabilitativo (per gli anni suc- cessivi)	/	/	/	/
Besuch eines Berufstrainingszentrums für psychisch Kranke (für die ersten 2 Jahre) Frequenza centro di addestramento professionale per malati psichici (primi due anni)	/	/	/	/
Besuch eines Berufstrainingszentrums für psychisch Kranke (für weitere Jahre) Frequenza centro di addestramento professionale per malati psichici (per gli anni successivi)	/	/	/	/
Besuch eines Tageszentrums für Minderjährige oder Familienanvertraung Frequenza centro diurno per minori o affidamento familiare	1,5	50	/	/
Besuch eines Kinderhorts Frequenza asilo nido	1,5	50	/	/
Besuch des Kinderhorts beim Landeskleinkinderheim Frequenza asilo nido presso Istituto Provinciale Assi- stenza all'Infanzia	1,5	50	/	/

¹ L'allegato C è stato sostituito dall'art. 29 del decreto del Presidente della provincia del 5 settembre 2001, n. 50

Art. 3.

1. L'allegato D² al decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

PERSÖNLICH VERFÜGBARER BETRAG UND EINKOMMENSANTEIL ZUR TARIFBEGLEICHUNG DER STATIONÄREN DIENSTE CONDIZIONE ECONOMICA GARANTITA E PERCENTUALE DI CONSUMO DELL'ECCEDEZZA PER IL PAGAMENTO DEI SERVIZI RESIDENZIALI Leistung Prestazione	2. Nutzer Utente			3. Engere Familiengemeinschaft Nucleo familiare ristretto			4. Erweiterte Familiengemeinschaft Nucleo familiare collegato	
	persönlich verfügbarer Betrag Condizione economica garantita	Einkommensanteil zur Tarifbegleichung Percentuale di consumo		persönlich verfügbarer Betrag Condizione economica garantita	Einkommensanteil zur Tarifbegleichung Percentuale di consumo dell'eccedenza		persönlich verfügbarer Betrag Condizione economica garantita	Einkommensanteil zur Tarifbegleichung Percentuale di consumo dell'eccedenza
		Mindest minimo	Maximal massimo		Mindest minimo	Maximal massimo		
Aufnahme in Alters - oder Pflegeheimen Ospitalità in casa di riposo o centro di degenza	0,5	90	98	1,5	70	90	1,5	30
Aufnahme von Ausländern in Alters - oder Pflegeheimen Ospitalità di stranieri in casa di riposo o centro di degenza	0,5	90	98	1,5	70	90	1,5	30
Teilnahme an Ferienaufenthalten für Senioren Partecipazione a colonie per anziani	0,75	94	94	1,5	80	80	2	30
Aufnahme im Behindertenwohnheim Ospitalità in convitto per disabili	0,7	90	90	1,5	80	80	2,5	20
Aufnahme in Behindertenheimen Ospitalità in istituto per disabili	0,7	90	90	1,5	80	80	2,5	20
Aufnahme in Wohngemeinschaft für Behinderte mit durchgehender Betreuung - ohne Mahlzeitzubereitung Ospitalità presso comunità alloggio per disabili con assistenza continuativa - senza vitto	1	90	90	1,5	80	80	2,5	20
Aufnahme in Wohngemeinschaft für Behinderte mit durchgehender Betreuung - mit Mahlzeitzubereitung Ospitalità presso comunità alloggio per disabili con assistenza continuativa - con vitto	0,8	90	90	1,5	80	80	2,5	20
Aufnahme in Wohngemeinschaft für Behinderte mit teilweiser Betreuung - ohne Mahlzeitzubereitung Ospitalità presso comunità alloggio per disabili con assistenza parziale - senza vitto	1	80	80	1,5	80	80	2,5	20
Aufnahme in Wohngemeinschaft für Behinderte mit teilweiser Betreuung - mit Mahlzeitzubereitung Ospitalità presso comunità alloggio per disabili con assistenza parziale - con vitto	0,8	80	80	1,5	80	80	2,5	20

1 L'allegato C è stato sostituito dall'art. 30 del decreto del Presidente della provincia del 5 settembre 2001, n. 50

PERSÖNLICH VERFÜGBARER BETRAG UND EINKOMMENSANTEIL ZUR TARIFBEGLEICHUNG DER STATIONÄREN DIENSTE	2. Nutzer Utente			3. Engere Familiengemeinschaft Nucleo familiare ristretto			4. Erweiterte Familien- gemeinschaft Nucleo familiare collegato	
	persönlich verfügbarer Betrag Condizione economica garantita	Einkommens- anteil zur Tarifbeglei- chung Percentuale di consumo		persönlich verfügbarer Betrag Condizione economica garantita	Einkommens- anteil zur Tarifbeglei- chung Percentuale di consumo dell'eccedenza		persönlich verfügbarer Betrag Condizione economica garantita	Einkommensanteil zur Tarifbe- gleichung Percentuale di consumo dell'eccedenza
		Mindest minimo	Maximal massimo		Mindest minimo	Maximal massimo		
Aufnahme in Wohngemeinschaft für psychisch Kranke oder andere Gruppen - ohne Mahlzeitzubereitung Ospitalità presso comunità alloggio per malati psichici e altri gruppi - senza vitto	1	80	80	1,5	80	80	2,5	10
Aufnahme in Wohngemeinschaft für psychisch Kranke oder andere Gruppen - mit Mahlzeitzubereitung Ospitalità presso comunità alloggio per malati psichici e altri gruppi - con vitto	0,8	80	80	1,5	80	80	2,5	10
Aufnahme in Wohngemeinschaft für schwerst Kör- perbehinderte - "selbständiges Leben" Ospitalità presso comunità alloggio per disabili fisici gravi - "vita autonoma"	2	80	80	1,5	80	80	2,5	20
Trainingswohnung ohne Mahlzeitzubereitung Centro di addestramento abitativo senza vitto	1	80	80	1,5	70	70	2,5	10
Teilnahme an Ferienaufenthalten für Behinderte Partecipazione a soggiorni fuori sede per disabili	0,8	94	94	1,5	80	80	2,5	20
Aufnahme von Behinderten bei Pflegefamilie Ospitalità di disabili presso famiglie affidatarie	0,7	80	80	1,5	80	80	2,5	10
Aufnahme von psychisch Kranken und anderen Grup- pen bei Pflegefamilien Ospitalità di malati psichici e altri gruppi presso fami- glie affidatarie	0,7	80	80	1,5	80	80	2,5	10
Sozial- erzieherische vollzeitige Anvertraung von Minderjährigen durch Unterbringung bei Familien, in Heimen oder Wohngemeinschaften Affidamento educativo-assistenziale a tempo pieno per minori presso famiglie, istituti o comunità	0,7	80	80	2,0	80	80	/	/
Betreutes Wohnen für Minderjährige Inserimento di minori in residenze assistite	0,7	80	80	2	80	80	/	/
Aufnahme im Frauenhaus Ospitalità presso casa delle donne	/	/	/	2	80	80	/	/
Aufnahme in geschützten Wohnungen des Frauen- hausdienstes Ospitalità presso alloggi protetti del servizio casa delle donne	/	/	/	2	80	80	/	/
Aufnahme von Schwangeren oder Müttern mit Kin- dern im Landeskleinkinderheim Ospitalità di gestanti o madri con figli presso l'Istituto provinciale di Assistenza all'infanzia	/	/	/	2	80	80	/	/

Art. 4.

1. Dopo il comma 3 dell'art. 51 del decreto del Presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma 4:

«4. Le modalità di calcolo di cui al punto 6.3 dell'allegato *a*) e degli allegati *c*) e *d*) sono estese alle erogazioni già disposte in sede di prima applicazione del presente regolamento».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 16 gennaio 2002

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2002
registro 1, foglio 2

04R0156

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
21 gennaio 2002, n. 3.

Commissione medica provinciale per la definizione dei ricorsi previsti dal Codice della strada.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale*
della Regione Trentino-Alto Adige n. 9 del 26 febbraio 2002)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale 28 dicembre 2001, n. 4771

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifica del decreto del Presidente della provincia 25 maggio 2001, n. 29

1. I commi 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della provincia 25 maggio 2001, n. 29, sono così sostituiti:

«1. La commissione medica provinciale di cui all'art. 9, comma 1-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, e successive modifiche, è insediata presso la ripartizione provinciale sanità.

2. La commissione di cui al comma 1 è composta da tre medici specialisti, di cui uno in medicina legale, con funzioni di presidente, ed uno in oculistica. Per le decisioni riguardanti i mutilati o minorati fisici la commissione è integrata da un medico appartenente ai servizi della riabilitazione e da un ingegnere di comprovata esperienza.

3. Gli oneri derivanti dagli accertamenti medici effettuati dalla commissione di cui al comma 1 sono a carico del ricorrente».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 21 gennaio 2002

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei Conti il 6 febbraio 2002
registro n. 1, foglio 3

04R0157

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
13 febbraio 2002, n. 4.

Modifica del regolamento per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale*
della Regione Trentino-Alto Adige n. 10 del 5 marzo 2002)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3770 del 29 ottobre 2001.

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

2. Nel testo in lingua tedesca il comma 2 dell'art. 39 del decreto del Presidente della provincia 5 luglio 2001, n. 41, è così sostituito:

«2. Beim Verhandlungsverfahren nach Artikel 31 Absatz 1 des Gesetzes verhandelt der Auftraggeber mit mindestens zehn Unternehmen seiner Wahl, unbeschadet der Bestimmung nach Artikel 31 Absatz 1 Buchstabe *a*) des Gesetzes».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 13 febbraio 2002

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2002
registro n. 1, foglio n. 4

04R0158

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
21 febbraio 2002, n. 5.

Modifica dei termini relativi alle norme di prevenzione incendi in materia di pubblici esercizi.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale*
della Regione Trentino-Alto Adige n. 12 del 19 marzo 2002)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 370 dell'11 febbraio 2002.

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La lettera *b*) del comma 2 dell'art. 21 dell'allegato *A* al decreto del Presidente della giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e successive modifiche, è così sostituita:

«*b*) entro il 31 dicembre 2004 per quanto riguarda l'adeguamento alle restanti prescrizioni».

Art. 2.

1. L'art. 27 dell'allegato A al decreto del Presidente della giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e successive modifiche, è così sostituito:
«Art. 27 (*Disposizioni transitorie*). — 27.1. I rifugi esistenti devono adeguarsi entro il 31 dicembre 2004 alle presenti disposizioni».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 21 febbraio 2002

Il vicepresidente della provincia:
SAURER

*Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2002
registro n. 1, foglio n. 5.*

04R0159

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
20 marzo 2002, n. 7.

Individuazione delle materie nelle quali il consiglio dei sanitari fornisce parere obbligatorio al direttore generale.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 19 del 7 maggio 2002)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale 4 marzo 2002, n. 554.

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Materie nelle quali il consiglio dei sanitari
fornisce parere obbligatorio al direttore generale*

1. I provvedimenti che il direttore generale è tenuto a sottoporre al Consiglio dei sanitari per il parere obbligatorio, fatta salva la facoltà, prevista dall'art. 19, comma 4, della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, del direttore generale di chiedere parere anche su altri argomenti, sono i seguenti:

- a) l'atto aziendale dell'azienda sanitaria previsto dall'art. 5, comma 1, della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, recante «Riordinamento del servizio sanitario provinciale»;
- b) il piano generale triennale dell'azienda sanitaria;
- c) il programma operativo annuale dell'azienda sanitaria;
- d) provvedimenti di apertura di nuovi reparti di degenza e servizi;
- e) provvedimenti che comportano fondamentali modifiche in materia di servizi di reperibilità e notturni;
- f) provvedimenti che comportano rilevanti modifiche degli attuali orari di apertura di ambulatori e servizi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 20 marzo 2002

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti in data 18 aprile 2002
registro n. 1, foglio n. 7*

04R0160

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
22 marzo 2002, n. 8.

Regolamento relativo alla commissione provinciale per la formazione continua.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 20 del 14 maggio 2002)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n.752 dell'11 marzo 2002.

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la composizione ed il funzionamento della commissione provinciale per la formazione continua, di seguito denominata commissione, nonché le modalità di consultazione delle categorie professionali interessate in attuazione dell'art. 49 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7.

Art. 2.

Composizione della commissione

1. La commissione insediata presso la ripartizione provinciale sanità è composta da:

- a) il direttore/la direttrice dell'ufficio provinciale competente per la formazione del personale sanitario, con funzioni di presidente;
- b) due rappresentanti dell'ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della provincia di Bolzano, di cui un medico di medicina generale ed un medico dell'ambito clinico;
- c) un/una rappresentante del collegio degli infermieri;
- d) un/una rappresentante dell'ordine degli psicologi;
- e) un esperto/un'esperta della riabilitazione,
- f) un/una rappresentante scelto/a fra i comitati per le pari opportunità delle aziende sanitarie;
- g) tre esperti/esperte designati/e rispettivamente dalle facoltà di medicina e chirurgia delle Università di Innsbruck, Padova e Verona;
- h) un esperto/un'esperta della formazione continua dell'ufficio provinciale competente per la formazione del personale sanitario.

2. La commissione rimane in carica cinque anni.

3. Funge da segretario/segretaria un funzionario/una funzionaria dell'ufficio provinciale competente in materia di formazione del personale sanitario.

Art. 3.

Modalità di consultazione

1. Gli ordini professionali, non rappresentati nella commissione, nonché le organizzazioni sindacali interessate sono preventivamente sentiti in ordine ai criteri di riconoscimento e valutazione delle esperienze formative di cui all'art. 4 e devono esprimere le proprie valutazioni entro il termine stabilito dalla commissione, decorso inutilmente il quale si prescinde dal parere.

2. Sono portati a conoscenza dei soggetti di cui al comma 1 gli schemi di provvedimento concernenti:

- a) gli obiettivi formativi di interesse provinciale;
- b) i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche nonché dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative nel territorio della provincia di Bolzano;
- c) gli indirizzi per i programmi di formazione.

3. Sugli schemi di provvedimento di cui al comma 2 i soggetti interessati possono trasmettere alla commissione eventuali osservazioni e proposte di modifica entro trenta giorni dalla data di ricevimento dello schema, salvo termine più breve, se ritenuto necessario.

Art. 4.

Riconoscimento e valutazione delle esperienze formative

1. La commissione elabora criteri dettagliati per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative acquisite dagli operatori del servizio sanitario provinciale.

2. Alla valutazione delle singole esperienze formative provvede una sottocommissione costituita dai componenti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), presieduta da uno dei rappresentanti dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

3. Per il riconoscimento e la valutazione di esperienze formative non multi-professionali la commissione può costituire sottocommissioni, garantendo comunque la partecipazione della categoria professionale interessata.

Art. 5.

Accreditamento dei promotori di attività formative

1. La commissione elabora criteri dettagliati per l'accreditamento delle società scientifiche nonché dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative nel territorio della provincia di Bolzano, tenendo conto delle esigenze particolari del servizio sanitario provinciale.

2. Per le funzioni di cui al comma 1 uno degli esperti delle tre università di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) coordina e dirige i lavori.

Art. 6.

Programmazione della formazione continua

1. La commissione esprime un parere sul piano triennale per la formazione continua elaborato in base al relativo rilevamento del fabbisogno.

2. Attraverso la programmazione della formazione continua la commissione sostiene la realizzazione degli obiettivi del piano sanitario provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 22 marzo 2002

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti in data 18 aprile 2002
registro n. 1, foglio n. 8.

04R0161

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
26 marzo 2002, n. 9.

Modifiche del regolamento di esecuzione relativo alle norme in materia di esercizi pubblici.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 19 del 7 maggio 2002)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 793 del 11 marzo 2002;

E M A N A

il seguente regolamento

Art. 1.

1. La prima frase del comma 4-bis dell'art. 12 del decreto del Presidente della giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è sostituita dalla seguente frase:

«4-bis. I criteri introdotti rispettivamente modificati nella tabella A dell'allegato E, vale a dire i punti 1.03 e 1.05, nonché il punto 1.06 della tabella B trovano applicazione anche per tutte le domande pendenti materia al momento dell'entrata in vigore della presente modificazione».

Art. 2.

1. Dopo il comma 5 dell'art. 12 del decreto del Presidente della giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è aggiunto il seguente comma:

«5-bis. Fermo restando l'applicazione del comma lettera c), dell'art. 54 della legge, agli esercizi che non hanno richiesto la classificazione secondo i presenti criteri entro il 31 dicembre 2001, è concesso un termine per l'inoltro della domanda di classificazione di tre giorni a partire dalla notificazione della relativa contestazione da parte del comune competente. In questo caso la classificazione attuale può essere mantenuto fino all'espletamento della pratica».

Art. 3.

1. Le dimensioni minime previste per le camere negli esercizi a cinque stelle al punto 1.03.1.1 della tabella A dell'allegato E del decreto del Presidente della giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, son sostituite dalle seguenti:

camere doppie, incluso il locale bagno privato: 25 mq;

camere singole, incluso il locale bagno privato: 17 mq (5).

Art. 4.

1. Le dimensioni minime previste per le camere negli esercizi a cinque stelle al punto 1.03.1.2 della tabella A citata sono sostituite dalle seguenti:

camere doppie, incluso il locale bagno privato: 30 mq;

camere singole, incluso il locale bagno privato: 20 mq (5).

Art. 5.

1. Le dimensioni minime previste per le camere negli esercizi a cinque stelle al punto 1.03.2.1 della tabella A citata sono sostituite dalle seguenti:

camere doppie, incluso il locale bagno privato: 23 mq;

camere singole, incluso il locale bagno privato: 15 mq (5).

Art. 6.

1. Le dimensioni minime previste per le camere negli esercizi a cinque stelle al punto 1.03.1.2 della tabella A citata sono sostituite dalle seguenti:

camere doppie, incluso il locale bagno privato: 27 mq;

camere singole, incluso il locale bagno privato: 18 mq (5).

Art. 7.

1. Il rapporto collaboratori/camere previsto per esercizi ad una e due stelle al punto 1.05.1 della tabella A citata è modificato in tal senso che questa disposizione riguarda solo ancora gli esercizi a due stelle e pertanto la cifra «(1)» è cancellata.

Art. 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 26 marzo 2002

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti in data 18 aprile 2002
registro n. 1, foglio n. 9

04R0162

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 ottobre 2003, n. 0392/Pres.

Approvazione modifica al «Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei finanziamenti previsti dall'art. 7, comma 74 della legge regionale n. 1/2003 in materia di incentivi alla realizzazione di manifestazioni ed iniziative aventi rilevanza turistica».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 46 del 12 novembre 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, recante la disciplina organica del turismo;

Visto l'art. 7, comma 74 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, che prevede la concessione di finanziamenti a soggetti terzi per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative aventi rilevanza turistica a favore del territorio del Friuli-Venezia Giulia;

Visto il proprio decreto n. 0128/Pres. del 13 maggio 2003, con il quale è stato approvato il regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti previsti dalla normativa suindicata;

Visto altresì il successivo decreto n. 0289/Pres. dell'11 agosto 2003, con il quale sono state apportate modifiche al succitato regolamento;

Ravvisata al riguardo la necessità di prevedere, in sede regolamentare, l'erogazione anticipata dei finanziamenti concessi, contestualmente all'adozione dei relativi provvedimenti di concessione, sino alla misura massima del 70% dei finanziamenti medesimi, al fine di sostenere e favorire la realizzazione di manifestazioni ed iniziative aventi rilevanza turistica a favore del territorio del Friuli-Venezia Giulia;

Ritenuto, pertanto opportuno apportare un'ulteriore modifica al citato regolamento ex decreto del Presidente della Regione n. 0128/Pres. del 13 maggio 2003, in ordine a quanto sopra espresso;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso»;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3238 del 24 ottobre 2003;

Decreta:

È approvata la modifica al «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei finanziamenti previsti dall'art. 7, comma 74 della legge regionale n. 1/2003 in materia di incentivi alla realizzazione di manifestazioni ed iniziative aventi rilevanza turistica» approvato con decreto del Presidente della Regione 13 maggio 2003, n. 0128/Pres. nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetta di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifica al regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 24 ottobre 2003

ILLY

Modifica al decreto del Presidente della Regione 13 maggio 2003, n. 0128/Pres. recante «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei finanziamenti previsti dall'art. 7, comma 74 della legge regionale n. 1/2003 in materia di incentivi alla realizzazione di manifestazioni ed iniziative aventi rilevanza turistica».

Art. 1.

*Sostituzione dell'art. 6 del decreto
del Presidente della Regione 13 maggio 2003, n. 0128/Pres.*

1. L'art. 6 del regolamento recante «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei finanziamenti previsti dall'art. 7, comma 74 della legge regionale n. 1/2003 in materia di incentivi alla realizzazione di manifestazioni ed iniziative aventi rilevanza turistica» emanato con decreto del Presidente della Regione 13 maggio 2003, n. 0128/Pres. è sostituito dal seguente:

«Art. 6. (*Modalità di liquidazione e di erogazione*) — 1. L'erogazione dei finanziamenti concessi può essere disposta anche in via anticipata, contestualmente all'adozione del provvedimento di concessione, sino alla misura massima del 70% del finanziamento concesso.

2. Il saldo del finanziamento viene erogato a seguito di presentazione - nei termini stabiliti nel relativo decreto di concessione - di idonea documentazione giustificativa della spesa, secondo le disposizioni di cui al capo III del titolo II della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.

3. L'entità del finanziamento non può comunque eccedere l'ammontare delle spese effettivamente rimaste a carico del beneficiario; il finanziamento può essere confermato, seppure rideterminato a fronte di iniziative comunque realizzate anche con minori spese.»

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il presidente: ILLY

03R0862

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
27 ottobre 2003, n. 0393/Pres.

Regolamento recante «Norme per l'attuazione del programma operativo regionale dell'obiettivo 3». Approvazione modifiche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 46 del 12 novembre 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il regolamento recante «Norme per l'attuazione del programma operativo regionale dell'obiettivo 3», approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0125/Pres. del 20 aprile 2001 (*Bollettino ufficiale* della Regione del 18 giugno 2001, supplemento straordinario n. 9), come modificato ed integrato dai provvedimenti sotto indicati:

decreto del Presidente della Regione n. 0344/Pres. del 17 settembre 2001 (*Bollettino ufficiale* della Regione del 31 ottobre 2001, n. 44);

decreto del Presidente della Regione n. 085/Pres. del 26 marzo 2002 (*Bollettino ufficiale* della Regione del 17 aprile 2002, n. 16);

decreto del Presidente della Regione n. 0229/Pres. del 29 luglio 2002 (*Bollettino ufficiale* della Regione del 4 settembre 2002, n. 36);

Considerato che appare opportuno procedere ad una revisione delle disposizioni attualmente vigenti che prevedono, quale sanzione, la revoca del finanziamento;

Evidenziato che la revoca del finanziamento è prevista, tra l'altro: dal comma 3 dell'art. 24 nel caso di mancata risposta, reiterata per due volte consecutive, al monitoraggio richiesto dalla Regione;

dal comma 2 dell'art. 24-*bis*, seconda parte, nel caso di mancato inoltro, per due volte consecutive, della scheda di rilevazione delle spese sostenute;

dal comma 2 dell'art. 39 nel caso di mancato rispetto dei termini fissati dal bando per la realizzazione delle attività;

Considerato che, anche tenuto conto dell'esperienza maturata nel periodo di vigenza del regolamento, le sanzioni di cui si tratta sembrano sproporzionate in rapporto alle fattispecie considerate;

Ritenuto, pertanto, di abrogare le disposizioni di cui sopra;

Visto l'art. 42 della statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3166 del 17 ottobre 2003;

Decreta:

Sono approvate le «Modifiche al regolamento recante norme per l'attuazione del programma operativo regionale dell'obiettivo 3», approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0125/Pres. del 20 aprile 2001 e successive modifiche ed integrazioni, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni di che trattasi come modifiche a regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 27 ottobre 2003

ILLY

Modifiche al regolamento recante norme per l'attuazione del programma operativo regionale dell'obiettivo 3, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0125/Pres. del 20 aprile 2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 1.

Modifica dell'art. 24

1. All'art. 24 del regolamento recante norme per l'attuazione del programma operativo regionale dell'obiettivo 3, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0125/Pres./2001 e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato il terzo comma.

Art. 2.

Modifica dell'art. 24-bis

1. Al secondo comma dell'art. 24-*bis* del regolamento recante norme per l'attuazione del programma operativo regionale dell'obiettivo 3, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0125/Pres./2001 e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogata la frase «se il ritardo viene riscontrato per due volte consecutive, la Regione provvede alla revoca del contributo per il progetto interessato dalla seconda mancata trasmissione».

Art. 3.

Modifica dell'art. 39

1. All'art. 39 del regolamento recante norme per l'attuazione del programma operativo regionale dell'obiettivo 3, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0125/Pres./2001 e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato il secondo comma.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il presidente: ILLY

03R0863

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
29 ottobre 2003, n. 0399/Pres.

Regolamento per la concessione di borse di studio per la partecipazione a corsi formativi di elevato contenuto professionale, a corsi di riqualificazione professionale e a corsi di formazione imprenditoriale. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 48 del 26 novembre 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 2-*bis*, comma 1, lettera a), della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, come introdotto dall'art. 4, comma 1, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (legge finanziaria 2002), disciplinante il trasferimento di funzioni amministrative in materia di politica attiva del lavoro alle province;

Visto l'art. 21 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, recante disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003;

Visto, in particolare, il comma 3 dell'art. 21 della legge regionale n. 12/2003 che prevede che le province, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2-*bis* della legge regionale n. 1/1998, al fine di promuovere la qualificazione e la riqualificazione finalizzate ad ampliare le possibilità di occupazione, concedano borse di studio per la partecipazione a corsi formativi di elevato contenuto professionale, a corsi di riqualificazione professionale e a corsi di formazione imprenditoriale;

Visti i commi 4, 5 e 6 dell'art. 21 della legge regionale n. 12/2003 che prevedono l'emanazione, d'intesa con le province, di un regolamento regionale che disciplini i criteri e le modalità di concessione dei benefici, che determini i soggetti destinatari, le condizioni di ammissibilità, l'ammontare dei benefici concedibili, le modalità ed i termini perentori per la presentazione delle domande e della documentazione, le cause di revoca e di decadenza, nonché disciplini, con norma transitoria, l'ammissibilità ai benefici di cui al comma 3, con riferimento alla partecipazione ai corsi, previsti dal comma 3, iniziati dopo il 31 dicembre 2002 e prima dell'entrata in vigore della legge e del regolamento stesso;

Visto il comma 4 dell'art. 21 della legge regionale n. 12/2003, nella parte in cui prevede che il regolamento citato debba essere emanato d'intesa con le province;

Viste le intese raggiunte con le province, ai sensi del citato comma 4 dell'art. 21 della legge regionale n. 12/2003, in merito all'emanazione del regolamento per la concessione di borse di studio per la partecipazione a corsi formativi di alto contenuto professionale, a corsi di riqualificazione professionale e a corsi di formazione imprenditoriale;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3252 del 24 ottobre 2003;

Decreta:

È approvato, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il «Regolamento per la concessione di borse di studio per la partecipazione a corsi formativi di elevato contenuto professionale, a corsi di riqualificazione professionale e a corsi di formazione imprenditoriale».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 29 ottobre 2003

ILLY

Regolamento per la concessione di borse di studio per la partecipazione a corsi formativi di elevato contenuto professionale, a corsi di riqualificazione professionale e a corsi di formazione imprenditoriale.

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di promuovere la qualificazione e la riqualificazione finalizzate ad ampliare le possibilità di occupazione, le province, ai sensi dell'art. 21, commi 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003), concedono borse di studio per la partecipazione a corsi formativi di elevato contenuto professionale, a corsi di riqualificazione professionale e a corsi di formazione imprenditoriale.

Art. 2.

Soggetti destinatari

1. Possono beneficiare delle borse di studio oggetto del presente regolamento, purché si rispettino le caratteristiche e le condizioni di cui agli articoli 3 e 4, i seguenti soggetti:

a) soggetti inoccupati o disoccupati ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera *a)* della legge 17 maggio 1999, n. 144), come modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 (Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera *a)* della legge 17 maggio 1999, n. 144), e successive modificazioni ed integrazioni, che abbiano assolto all'obbligo formativo ai sensi della vigente normativa;

b) soggetti ammessi al trattamento di integrazione salariale o collocati in mobilità ai sensi e con le procedure della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Caratteristiche dei corsi

1. I corsi la cui frequenza consente di ottenere le borse di studio sono i seguenti:

a) corsi formativi di elevato contenuto professionale di durata non inferiore a 240 ore, realizzati, anche tramite convenzioni, da enti pubblici, da istituti di ricerca privati, da enti che gestiscono interventi di formazione professionale accreditati ai sensi del regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 luglio 2002, n. 0207/Pres., da consorzi, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto dei consorzi stessi preveda espressamente, nell'ambito dell'oggetto sociale, l'organizzazione di corsi formativi;

b) corsi di riqualificazione professionale;

c) corsi di formazione imprenditoriale.

2. Sono esclusi dalle borse di studio i corsi di cui al comma 1, lettera *a)* frequentati ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo, i corsi di laurea triennale o specialistica del nuovo ordinamento ed i corsi di laurea del vecchio ordinamento, i master universitari di primo e di secondo livello, i dottorati di ricerca, le scuole di specializzazione, i corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, i corsi di preparazione ad esami di abilitazione, i corsi realizzati ai sensi della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), ad eccezione dei corsi post-diploma e post-laurea, ad elevato contenuto professionale, attivati da enti che gestiscono interventi di formazione professionale accreditati ai sensi del regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 luglio 2002, n. 0207/Pres. Sono altresì escluse le attività di stage o di tirocinio non costituenti parte dei corsi di cui al comma 1.

3. Le borse di studio sono concesse per i corsi di cui al comma 1 che prevedano, alternativamente:

a) il rilascio di una certificazione attestante la frequenza dei corsi stessi;

b) il rilascio di una certificazione attestante il superamento di una prova finale;

c) il conseguimento di una qualifica, di un'idoneità o di un titolo.

4. I corsi di cui al comma 1 non devono prevedere l'erogazione, a qualsiasi titolo, di benefici economici ai partecipanti.

Art. 4.

Condizioni di ammissibilità

1. Al fine dell'ottenimento dei benefici, i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 2 devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

a) per i soggetti di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 2, essere inoccupati o disoccupati alla data di inizio del corso per il quale si richiede la borsa di studio e per tutta la durata del medesimo;

b) per i soggetti di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 2, essere ammessi al trattamento di integrazione salariale ovvero inseriti nelle liste di mobilità entro la data di inizio del corso e mantenere tale posizione ovvero risultare disoccupati per tutta la durata del corso stesso;

c) essere residenti in un comune della Regione Friuli-Venezia Giulia da almeno un anno rispetto alla data di inizio del corso ovvero essere iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 470 (Anagrafe e censimento degli italiani all'estero) e successive modificazioni ed integrazioni;

d) essere cittadini italiani o di paesi membri della Unione europea, nonché di provenienza extracomunitaria a condizione, in quest'ultimo caso, che gli stessi risultino in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione;

e) non fruire di benefici economici, da qualsiasi soggetto ed a qualsiasi titolo erogati, connessi alla frequenza del corso per il quale si richiede la borsa di studio;

f) possedere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare non superiore ad euro 25.000,00.

Art. 5.

Criteri per la graduatoria dei beneficiari

1. Ai fini dell'individuazione dei beneficiari della concessione delle borse di studio, le province redigono due distinte graduatorie, rispettivamente per i soggetti di cui alla lettera *a)* e per i soggetti di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 2, formulate in ordine crescente sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

2. A parità di ISEE, l'ordine di graduatoria è determinato come di seguito:

a) per i soggetti di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 2, i richiedenti inoccupati precedono in graduatoria i richiedenti disoccupati e, in caso di ulteriore parità, è preferito il soggetto più vecchio di età;

b) per i soggetti di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 2, i richiedenti ammessi al trattamento di mobilità precedono in graduatoria i richiedenti ammessi al trattamento di integrazione salariale, e, in caso di ulteriore parità, è preferito il soggetto più vecchio di età.

Art. 6.

Ammontare dei benefici

1. Le borse di studio consistono:

a) per i soggetti di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 2, in una somma pari ad euro 25,82 per ogni giorno di effettiva partecipazione al corso se in Italia, ovvero in una somma pari ad euro 40,00 per ogni giorno di effettiva partecipazione al corso se all'estero, nonché nel rimborso del 70 per cento delle spese di iscrizione e delle tasse di frequenza;

b) per i soggetti di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 2, in euro 258,22 mensili; qualora i lavoratori in mobilità non percepiscano alcuna indennità, l'importo della borsa è pari a euro 774,68 mensili.

2. L'ammontare complessivo della borsa non può in ogni caso superare l'importo di euro 13.376,23 per un periodo di dodici mesi.

3. Gli importi sopra indicati sono da intendersi al lordo degli oneri derivanti dall'applicazione della normativa fiscale.

Art. 7.

Disposizioni procedurali

1. Le province disciplinano, secondo il proprio ordinamento, le modalità ed i termini perentori di presentazione delle domande e della documentazione volte all'ottenimento delle borse di studio, nonché le modalità di concessione ed erogazione delle borse medesime.

2. Le province determinano altresì le cause di decadenza e revoca delle borse di studio concesse al mancato rispetto dei termini perentori di cui al comma 1, nonché quelle relative all'inadempimento degli obblighi del beneficiario concernenti la documentazione da presentare e la veridicità delle dichiarazioni rese.

Art. 8.

Decadenza e revoca

1. Ferme restando le cause di decadenza e revoca di cui al comma 2 dell'art. 7, la concessione della borsa di studio viene altresì revocata al verificarsi di una o più delle seguenti cause di decadenza:

- a) partecipazione al corso per un periodo inferiore alla frequenza minima prevista dal corso stesso e, in ogni caso, per un periodo inferiore al 70% della durata prevista;
- b) mancato superamento della prova finale, se prevista, o mancato conseguimento della qualifica, dell'idoneità o del titolo, se previsti;
- c) sopravvenuto difetto di una o più condizioni di ammissibilità.

Art. 9.

Norma transitoria

1. Ai sensi dell'art. 21, comma 6 della legge regionale n. 12/2003, il presente regolamento trova applicazione anche con riferimento alla partecipazione ai corsi di cui all'art. 3 iniziati dopo il 31 dicembre 2002 e prima dell'entrata in vigore della legge medesima e del presente regolamento.

Art. 10.

Requisiti ai fini dello stato di disoccupazione

1. Ai fini dello stato di disoccupazione ed in applicazione dell'art. 8, comma 10 del «Regolamento recante disposizioni per l'accertamento e la verifica dello stato di disoccupazione e per la disciplina delle modalità degli avviamenti a selezione presso le Pubbliche amministrazioni e delle modalità e dei criteri delle selezioni», approvato con decreto del Presidente della Regione 29 agosto 2003, n. 0311/Pres., la partecipazione ai corsi di cui all'art. 3 soddisfa il requisito di cui alle lettere b) e c) del comma 3 dell'art. 8 del regolamento medesimo.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il presidente: ILLY

04R0052

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
31 ottobre 2003, n. 0400/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti alle scuole dell'infanzia della Regione Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione di programmi specifici di mediazione linguistica, culturale ed interculturale a favore di bambini immigrati extracomunitari. Approvazione.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 50 del 10 dicembre 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 8, comma 31 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, con il quale si istituisce il Servizio autonomo per l'immigrazione;

Vista la legge regionale n. 46/1990 titolo I, «Iniziativa di politica attiva nei confronti dei migranti» ed in particolare l'art. 3;

Visto l'art. 17 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 e l'art. 13 della legge regionale n. 13/2002, comma 23, lettera a) che definiscono gli interventi di competenza del Servizio autonomo per l'immigrazione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» ed in particolare l'art. 38;

Considerato che il processo migratorio di minori stranieri extracomunitari ha subito negli ultimi anni una rapida e costante evoluzione e che il continuo processo di trasformazione dei bisogni pone come obiettivo fondamentale quello di offrire nuove opportunità di sviluppo dei minori;

Attesa la necessità di realizzare azioni positive per sviluppare il benessere e la qualità della vita dei minori stranieri e la loro valorizzazione, nel rispetto delle diversità, delle caratteristiche culturali ed etniche;

Preso atto che risulta essenziale assicurare strumenti adeguati per un precoce sviluppo delle competenze linguistiche degli alunni stranieri riducendo in tal modo i fattori di svantaggio che potrebbero compromettere il loro successivo percorso formativo;

Tenuto conto del ruolo strategico svolto dalla scuola dell'infanzia che ha assunto la forma di vera e propria istituzione educativa rafforzando l'identità personale, l'autonomia e le competenze dei bambini e perseguendo finalità di socializzazione e di rimozione degli ostacoli;

Considerato che la scuola dell'infanzia costituisce un segmento scolastico a tutti gli effetti del sistema d'istruzione italiana, anche in ragione dell'alta percentuale di frequentanti, ed è di fatto parte integrante del percorso scolastico;

Preso atto degli obiettivi specifici previsti nel decreto ministeriale 3 giugno 1991 - orientamenti dell'attività educativa nelle scuole materne statali - che all'art. 4, comma 2, pone l'attenzione sulla necessità di raccordare l'attività educativa tra la scuola materna e le altre istituzioni ad essa contigue;

Considerato che il Servizio autonomo per l'immigrazione, in collaborazione con il MIUR ed in ottemperanza alle disposizioni di cui alla succitata deliberazione n. 1601/2003, ha individuato le seguenti finalità ed obiettivi educativi didattici:

favorire il confronto interculturale attraverso il processo di conoscenza di cultura dell'altro;

attuare azioni educative ed interventi per una più efficace tutela del minore immigrato;

favorire la conoscenza e l'apprendimento della lingua italiana;

offrire maggiori opportunità di interazione con gli altri;

accogliere la diversità come arricchimento;

agevolare la partecipazione attiva delle famiglie al fine di renderle partecipi al progetto educativo;

Tenuto conto che le scuole dell'infanzia sono state rese edotte dell'attività programmatica del Servizio autonomo per l'immigrazione relativamente al citato progetto sperimentale;

Ritenuto necessario provvedere all'emanazione di apposito regolamento per stabilire i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi indirizzati alla formazione educativa nelle scuole dell'infanzia;

Visto il testo regolamentare all'uopo predisposto dal servizio autonomo per l'immigrazione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3152 del 17 ottobre 2003 come modificata con successiva deliberazione n. 3281 del 24 ottobre 2003;

Decreta:

È approvato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti alle scuole dell'infanzia della Regione Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione di programmi specifici di mediazione linguistica, culturale ed interculturale a favore di bambini immigrati extracomunitari», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 31 ottobre 2003

ILLY

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti alle scuole dell'infanzia della Regione Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione di programmi specifici di mediazione linguistica, culturale ed interculturale a favore di bambini immigrati extracomunitari.

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento ha per oggetto la concessione di finanziamenti diretti a promuovere programmi specifici di mediazione linguistica, culturale ed interculturale a favore di bambini immigrati extracomunitari frequentanti le scuole dell'infanzia della regione.

2. Sono ammessi a finanziamento i progetti presentati dalle scuole dell'infanzia della Regione che contemplino il perseguimento delle seguenti finalità ed obiettivi educativi didattici:

a) favorire il confronto interculturale attraverso il processo di conoscenza di cultura dell'altro;

b) attuare azioni educative ed interventi per una più efficace tutela dei minore immigrato;

c) favorire la conoscenza e l'apprendimento della lingua italiana;

d) offrire maggiori opportunità di interazione con gli altri;

e) accogliere la diversità come arricchimento;

f) agevolare la partecipazione attiva delle famiglie al fine di renderle partecipi al progetto educativo.

3. La programmazione è affidata alla scuola dell'infanzia proponente, nel rispetto della normativa che regola l'organizzazione scolastica.

Art. 2.

Beneficiari

1. Il finanziamento può essere richiesto dalle scuole dell'infanzia, aventi sede nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 3.

Destinatari degli interventi

1. Destinatari degli interventi sono i minori stranieri extracomunitari, indipendentemente dalla data d'ingresso in Italia, interessati a fenomeni migratori, di asilo e profuganza, che frequentano le scuole dell'infanzia.

2. Possono beneficiare degli interventi anche i figli di stranieri extracomunitari che sono in attesa del riconoscimento statale di rifugiato, nonché del permesso di soggiorno, purché già inseriti nell'ambito scolastico.

Art. 4.

Modalità di presentazione delle domande

1. Le istanze per la concessione del finanziamento, sottoscritte dal legale rappresentante dell'Istituto scolastico, sono presentate al Servizio autonomo per l'immigrazione.

2. Alle istanze per la concessione del finanziamento deve essere allegato il progetto sull'attività che andrà posta in essere nel corso dell'anno scolastico nonché un dettagliato preventivo di spesa.

Art. 5.

Assegnazione delle risorse

1. I finanziamenti sono concessi secondo il procedimento a sportello di cui all'art. 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei finanziamenti è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 6.

Spese ammesse e limiti massimi di contribuzione

1. Le spese ammissibili al finanziamento sono:

a) spese per docenti e/o mediatori, entro il limite di € 20,66 lorde orarie omnicomprensive per un massimo di 40 ore per ogni allievo;

b) spese per acquisto di libri e materiale didattico entro il limite massimo di € 20,00 per allievo.

2. Sono escluse dal finanziamento le spese per l'acquisto di materiale di cancelleria.

Art. 7.

Misura dei contributi

1. Alle scuole dell'infanzia beneficiarie è assegnato un finanziamento proporzionale al numero di ore richieste e al costo per acquisto di libri e materiale didattico per ogni bambino.

2. Per gli allievi beneficiari degli interventi ammessi a finanziamento ai fini del presente regolamento, non è ammesso il cumulo con altri incentivi o sovvenzioni aventi le medesime finalità.

Art. 8.

Modalità di concessione, erogazione e rendicontazione

1. Il finanziamento viene concesso ed erogato in due soluzioni. Si provvede all'erogazione in via anticipata dell'80% del finanziamento concesso a documentato avvio dell'attività, previa dichiarazione del legale rappresentante dell'Istituto scolastico. La residua quota del 20%, è erogata in sede di liquidazione definitiva del finanziamento a copertura del 100% delle spese sostenute dalle scuole beneficiarie del contributo, non finanziate da altri soggetti pubblici o privati, su presentazione della dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai fini della rendicontazione ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n. 7/2000, e successive modificazioni ed integrazioni per incentivi erogati a soggetti pubblici ed ai sensi dell'art. 43 della legge regionale n. 7/2000 per incentivi erogati ad istituzioni, associazioni, fondazioni e comitati.

2. Il decreto di concessione del finanziamento fissa il termine per lo svolgimento dell'attività, nonché il termine per la presentazione della dichiarazione relativa alla rendicontazione.

3. Possono essere accolte richieste di proroga del termine per la presentazione della dichiarazione relativa alla rendicontazione, su istanza debitamente motivata a firma del legale rappresentante dell'Istituto.

4. Nel caso di parziale realizzazione dell'iniziativa ammessa a finanziamento, si procede alla proporzionale riduzione del finanziamento concesso.

Art. 9.

Ispezioni e controlli

1. Entro dodici mesi dalla data di rendicontazione, il Servizio autonomo per l'immigrazione può disporre ispezioni e controlli presso le scuole dell'infanzia beneficiarie per verificare il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione, nonché la veridicità e regolarità delle dichiarazioni prodotte.

2. I soggetti preposti ai controlli hanno libero accesso alla documentazione relativa al finanziamento di cui trattasi, necessaria anche per la stesura del verbale di regolare utilizzo delle somme erogate.

3. In caso di incompletezza, irregolarità o assenza della documentazione a rendicontazione, il Servizio autonomo per l'immigrazione provvede alla revoca del finanziamento concesso e al recupero della somma maggiorata degli interessi ai sensi dell'art. 49 della legge regionale n. 7/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10.

Norme transitorie

1. Le richieste di finanziamento per l'anno in corso sono presentate entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Sono fatte salve le eventuali domande presentate dalle scuole dell'infanzia anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento. Le medesime devono essere integrate, ove necessario, in conformità al presente regolamento entro al termine di cui al comma 1.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della regione.

Visto, Il presidente: ILLY

04R0064

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 10 novembre, 2003, n. 54.

Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 43 del 19 novembre 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 59/1996

1. La lettera *a*) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana), modificato dalla legge regionale 6 febbraio 1998, n. 10, art. 1, è sostituita dalla seguente:

«*a*) delibera, a maggioranza assoluta, il conferimento dell'incarico di direttore dell'Istituto, l'eventuale esclusività e il tempo pieno dell'incarico stesso, nonché la revoca»;

2. La lettera *d*) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 59/1996 è sostituita dalla seguente:

«*d*) delibera il programma annuale e pluriennale di attività, su proposta del direttore, sentiti i pareri del Comitato scientifico e quello della Conferenza consultiva, di cui all'art. 10 bis».

Art. 2.

Inserimento dell'art. 10-bis nella legge regionale n. 59/1996

1. Dopo l'art. 10 della legge regionale n. 59/1996 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis (Conferenza consultiva). — 1. Il presidente dell'istituto indice annualmente, prima della approvazione del programma di attività pluriennale e annuale, la conferenza consultiva delle università degli studi della Toscana, dell'unione camere, delle confederazioni sindacali dei lavoratori, degli artigiani, dei commercianti, degli agricoltori, degli industriali e della cooperazione maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. Alla conferenza partecipano il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione dell'istituto, il direttore, il presidente e i componenti del comitato scientifico.

3. La conferenza esprime il proprio parere sul programma pluriennale e sul programma annuale di attività.».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale n. 59/1996

1. L'art. 13 della legge regionale n. 59/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Indennità di carica e di presenza*). — 1. Al presidente dell'istituto è corrisposta una indennità annua di euro 20.000,00.

2. Agli altri membri del consiglio di amministrazione è corrisposto, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del consiglio stesso, un gettone di presenza di euro 200,00.

3. Al direttore è corrisposta una indennità lorda annuale di euro 40.000,00, tale indennità è raddoppiata nel caso che l'atto di nomina preveda l'esclusività dell'incarico ed il tempo pieno.

4. Al presidente del comitato scientifico è corrisposta una indennità annua di euro 8.000,00.

5. Agli altri membri del comitato scientifico è corrisposto, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del comitato stesso, un gettone di presenza di euro 200,00.

6. Al presidente ed ai membri del collegio dei revisori è corrisposta una indennità annuale rispettivamente di euro 6.000,00 e di euro 3.600,00.

7. Le indennità di cui al presente articolo possono essere modificate con deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta regionale.».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 17 della legge regionale n. n. 59/1996

1. L'art. 17 della legge regionale n. 59/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1. I regolamenti dell'istituto disciplinano:

- a*) il funzionamento degli organi;
- b*) la pubblicità degli atti e le modalità di accesso dei terzi ai dati e alle informazioni;
- c*) l'organizzazione degli uffici e del lavoro e le modalità di reclutamento del personale;
- d*) le modalità e i criteri di contabilità.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 59/1996

1. Il comma 5 dell'art. 19 della legge regionale n. 59/1996 è sostituito dal seguente:

«comma 5. A decorrere dall'esercizio finanziario 2005 l'Istituto adotta il sistema di contabilità economica con le modalità ed i criteri stabiliti dal proprio regolamento di contabilità. Fino a tale data si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano la contabilità della Regione.».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 10 novembre 2003

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 4 novembre 2003.

04R0104

LEGGE REGIONALE 4 dicembre, 2003, n. 55.

Accertamento di conformità delle opere edilizie eseguite in assenza di titoli abilitativi, in totale o parziale difformità o con variazioni essenziali, nel territorio della Regione Toscana.

(Pubblicata del Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 44 del 10 dicembre 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Accertamento di conformità

1. Il rilascio della concessione e dell'attestazione di conformità in sanatoria in Toscana è disciplinato esclusivamente dall'art. 37 della legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 (Norme sulle concessioni, le autorizzazioni, e le denunce di inizio dell'attività edilizie - disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio sismico - disciplina del contributo di concessione - sanzioni e vigilanza sull'attività urbanistico/edilizia - modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39, e modifica alla legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69), come da ultimo sostituito dall'art. 33 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 43 emanata per adeguare la disciplina regionale ai principi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 (testo unico nazionale in materia di edilizia).

2. A seguito del già avvenuto adeguamento della disciplina regionale ai principi del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 ed ai sensi dell'art. 32, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i commi da 25 a 38 e da 40 a 45 dello stesso art. 32 non si applicano nel territorio della Regione Toscana, ad eccezione delle disposizioni di detti commi concernenti l'oblazione penale.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 4 dicembre 2003

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 3 dicembre 2003.

04R0105

LEGGE REGIONALE 4 dicembre, 2003, n. 56.

Disposizioni per il personale dipendente della Casa di cura «Gli Olivi» di Grosseto.

(Pubblicata del Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 44 del 10 dicembre 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Assunzione del personale dipendente della Casa di cura «Gli Olivi» presso l'azienda unità sanitaria locale n. 9 di Grosseto

Il personale licenziato dalla Casa di cura «Gli Olivi», per cessazione dell'attività oggetto di contratto con l'azienda unità sanitaria locale n. 9 di Grosseto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge può presentare al direttore generale dell'azienda medesima richiesta di assunzione.

Art. 2.

Procedure di assunzione

1. L'assunzione, di cui all'art. 1 avviene tramite procedure selettive per l'accertamento dell'idoneità, da effettuarsi secondo modalità definite con deliberazione della giunta regionale. nel rispetto dei principi sul reclutamento del personale del Servizio sanitario nazionale definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 (regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale) e dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220 (regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale).

2. Sono ammessi alla selezione, secondo i criteri stabiliti nella deliberazione di cui al comma 1, i soggetti con anzianità lavorativa continuativa di almeno un anno, maturata alla data di entrata in vigore della presente legge, in attività corrispondenti o analoghe a quelle del profilo professionale cui si riferisce la domanda di assunzione, i quali, alla data di presentazione di quest'ultima, sono in possesso dei requisiti previsti per l'accesso ai rispettivi profili.

3. Non sono ammessi alla selezione di cui al comma 2 i soggetti che all'entrata in vigore della presente legge risultano in quiescenza o che hanno maturato i requisiti minimi previsti dall'ordinamento per attivazione della quiescenza.

4. Il personale idoneo è inserito in un unico elenco suddiviso in graduatorie corrispondenti a ciascun profilo professionale, valide fino al loro esaurimento, ed è assunto dall'azienda unità sanitaria locale n. 9 di Grosseto sulla base del fabbisogno di personale programmato, nel rispetto dei limiti alle assunzioni stabiliti dalle disposizioni vigenti.

Art. 3

Entrata in vigore della legge

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 4 dicembre 2003

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 4 dicembre 2003.

04R0106

LEGGE REGIONALE 5 dicembre, 2003, n. 57.

Attuazione dell'art. 9 (deroghe) della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 44 del 10 dicembre 2003)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge ha il fine di applicare il prelievo in deroga ai sensi dell'art. 9 della direttiva 79/409/CEE e successive modifiche.

Art. 2.

Condizioni per il prelievo in deroga

1. Al fine di rispondere alle esigenze culturali, economiche e ricreative di cui agli articoli 1 e 2 della sopracitata direttiva è consentito il prelievo della specie fringuello con le modalità di cui all'art. 3 e nei periodi indicati all'art. 4, ritenuto che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti ai sensi del comma 1 dell'art. 9 della direttiva 79/409/CEE e successive modifiche.

Art. 3.

Modalità del prelievo in deroga del fringuello

1. Per garantire il rispetto di tradizioni venatorie locali regionali è consentito il prelievo della specie fringuello con i mezzi di cui all'art. 31 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), esclusivamente da appostamento, ai cacciatori già autorizzati con il sistema regionale di teleprenotazione venatoria dal 1° ottobre al 9 novembre 2003, residenti in Toscana, per non più di tre volte alla settimana, per un massimo di tre giornate annue, nel rispetto delle quantità indicate.

2. È ammesso il prelievo di 5 esemplari al giorno con un massimo di 16 capi complessivi per l'intera stagione venatoria.

3. È vietata la vendita dei fringuelli prelevati.

Art. 4.

Tempi e luoghi del prelievo in deroga

1. Il prelievo è consentito dall'entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 2003.

2. Il prelievo del fringuello non è consentito sul territorio sottoposto a divieto di caccia.

Art. 5.

Richiami vivi

1. È vietato l'uso di richiami vivi della specie *fringilla coelebs*.

Art. 6.

Controlli

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti e alle guardie di cui all'art. 51 della legge regionale n. 3/1994.

2. La giunta regionale, per verificare la compatibilità delle conseguenze dell'applicazione delle deroghe con le disposizioni della direttiva 79/409/CEE, procederà a trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell'ambiente, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, all'istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) ed alle competenti commissioni parlamentari una relazione sulle misure adottate in ordine al prelievo in deroga.

Art. 7.

Sospensione del prelievo

1. La giunta regionale, anche su richiesta dell'INFS o dei soggetti di cui all'art. 2, comma 3 della legge regionale n. 3/1994, può sospendere il prelievo quando vi siano accertate riduzioni delle specie di cui all'art. 2 o qualora si accerti che sono venute meno le condizioni di cui all'art. 2.

Art. 8.

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 4 dicembre 2003

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 3 dicembre 2003.

04R0107

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 13 febbraio 2004, n. 1.

Autorizzazioni di spesa per l'attuazione del fermo biologico nell'anno 2004.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 5 del 13 febbraio 2004)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione di spesa

1. È autorizzata, nell'anno 2004, la spesa di euro 10.000.000 per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 della legge regionale 22 dicembre 1998, n. 34 (Nuove norme di attuazione sul fermo biologico); alla relativa copertura finanziaria si provvede con l'utilizzo di eguale quota delle entrate proprie della Regione del bilancio per l'anno 2004, in conto della UPB E03.017, da iscriverne nella UPB S05.046 dello stato della spesa dell'Assessorato della difesa dell'ambiente.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 13 febbraio 2004

MASALA

04R0094

LEGGE REGIONALE 13 febbraio 2004, n. 2.

Norme in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio in Sardegna, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 5 del 13 febbraio 2004)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t à

1. Lo scopo della presente legge è il recepimento, nell'ordinamento regionale sardo, della legge n. 221 del 2002 riguardante integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio al fine di applicare il prelievo in deroga, ai sensi dell'art. 9 della direttiva 79/409/CEE del consiglio del 2 aprile 1979 e successive modifiche.

Art. 2.

Condizioni per il prelievo in deroga

1. L'assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito l'assessore regionale dell'agricoltura, con proprio decreto consente, per periodi di tempo definiti, il prelievo in deroga di specie omeoterme che per la loro consistenza provocano gravi danni alle colture agricole in atto, ritenuto che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti ai sensi della legge n. 221 del 2002, e dell'art. 9, comma 1, della direttiva 79/409/CEE e successive modifiche.

2. Nel decreto vengono indicati specie, numero di capi e modalità di prelievo.

Art. 3.

V i g i l a n z a

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti e alle guardie di cui all'art. 72 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

2. Entro il 30 giugno di ogni anno la Regione trasmette al Ministero dell'ambiente, al Ministero delle politiche agricole e forestali e all'Istituto nazionale della fauna selvatica una relazione sull'attuazione delle deroghe; detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari.

Art. 4.

Sospensione del prelievo

1. L'assessore della difesa dell'ambiente, sentito l'assessore regionale dell'agricoltura e il comitato regionale faunistico, può sospendere in qualsiasi momento l'attività di prelievo quando vi siano accertate riduzioni delle specie prelevabili o qualora si accerti che siano venute meno le condizioni di cui all'art. 2.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 13 febbraio 2004

MASALA

04R0095

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	ANGRI (SA)	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	APRILIA (LT)	CARTOLIBRERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	AREZZO	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	BARI	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	BRESSO (MI)	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	CALTANISSETTA	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	FOLIGNO (PG)	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	MILANO	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	NOCERA INF. (SA)	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	PADOVA	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	PERUGIA	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	SIRACUSA	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	VERONA	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 219,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 109,52)</i>	- annuale € 397,47 - semestrale € 217,24
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 108,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 54,28)</i>	- annuale € 284,65 - semestrale € 154,32
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € 67,12 - semestrale € 42,06
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € 166,66 - semestrale € 90,83
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € 64,03 - semestrale € 39,01
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € 166,38 - semestrale € 89,19
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 344,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 172,46)</i>	- annuale € 776,66 - semestrale € 411,33
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 234,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 117,22)</i>	- annuale € 650,83 - semestrale € 340,41

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)* € **318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)* € **183,50**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 0,85

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **175,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 4 0 4 2 4 *

€ **1,60**